

Il sistema fiscale svizzero

- Caratteristiche del sistema fiscale svizzero
- Le imposte della Confederazione
- Le imposte cantonali e comunali



Edizione 2019

Editore

Conferenza svizzera delle imposte
Commissione informazione

Autore

Amministrazione federale delle contribuzioni
Stato maggiore della direzione
Documentazione e Informazione fiscale
3003 Berna

Illustrazioni

Barrigue
Lausanne

Stampa

JP OPTIMUM
1110 Morges

Prezzo unitario

1–10 esemplari: CHF 9
11–100 esemplari: CHF 7
ab 101 esemplari: CHF 5
Prezzo forfettario
per le scuole: CHF 5 / pezzo

ISSN 1664-8463
18. edizione, 2019

Premessa


Il presente opuscolo è destinato anzitutto all'educazione civica nelle scuole medie e professionali. Grazie a un linguaggio facilmente comprensibile e a una presentazione corredata di numerose illustrazioni, esso offre al lettore una panoramica del sistema fiscale svizzero nonché una breve descrizione delle imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai comuni.

L'opuscolo è edito dalla Commissione informazione della Conferenza svizzera delle imposte, di cui fanno parte tutte le Amministrazioni delle contribuzioni cantonali nonché l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Questa Commissione si occupa tra l'altro delle relazioni pubbliche delle autorità fiscali. Lo scopo è di curare i rapporti di fiducia tra il fisco e i contribuenti. La Commissione fornisce quindi a questi ultimi e ad altre cerchie interessate – in particolare alle scuole – informazioni oggettive in materia tributaria, contribuendo in tal modo a una migliore comprensione da parte dell'opinione pubblica dei problemi di natura fiscale.

A complemento di questo opuscolo, vi raccomandiamo il sito www.imposte-easy.ch, creato su domanda della Commissione informazione. Con l'aiuto di semplici esempi, offre la possibilità di esercitarsi su questa tematica e di compilare una dichiarazione d'imposta. Inoltre contiene molte informazioni utili per i giovani contribuenti.

Conferenza svizzera delle imposte
Commissione informazione

Il presidente:



Lino Ramelli

Bellinzona, giugno 2019

Indice

Caratteristiche del sistema fiscale svizzero

1	Considerazioni generali	6
1.1	Sviluppo del sistema fiscale.....	7
1.2	Panoramica sull'introduzione e la durata delle imposte federali, dei dazi e di altri contributi	8
2	Chi riscuote le imposte in Svizzera?.....	10
3	Principi alla base della sovranità fiscale	13
3.1	Principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.)	13
3.2	Principio della libertà economica (art. 27 e 94–107 Cost.).....	14
3.3	Principio della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ..	14
3.4	Principio della libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.).....	14
3.5	Divieto della doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.)	15
3.6	Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate (art. 129 cpv. 3 Cost.)	16
4	L'ultima parola al popolo	17
5	Tassazione e riscossione delle imposte	18
5.1	Tassazione	18
5.2	Riscossione delle imposte	19
6	Onere fiscale in Svizzera	22
6.1	Cause dei differenti oneri fiscali in Svizzera.....	22
6.2	La perequazione finanziaria nazionale	23
7	Evoluzione del sistema fiscale Svizzero	26
7.1	Evoluzione dei bilanci degli enti pubblici	26
7.2	Principi d'imposizione nell'ordinamento finanziario della Confederazione	28
7.3	Obiettivi e principi delle linee direttive delle finanze federali	29
7.4	Armonizzazione fiscale	30

Le singole imposte

8	Imposte della Confederazione.....	34
8.1	Imposte sul reddito e sull'utile nonché altre imposte dirette	34
8.1.1	Imposta federale diretta	34
8.1.1.1	Imposta sul reddito delle persone fisiche	35
8.1.1.2	Imposta sull'utile delle persone giuridiche	37
8.1.2	Tassa federale sulle case da gioco	38
8.1.2.1	Aliquote della tassa	39
8.1.2.2	Agevolazioni fiscali per le case da gioco	39
8.1.3	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	40
8.2	Imposizione del consumo	41
8.2.1	Imposta sul valore aggiunto	41
8.2.1.1	Principio d'imposizione	41
8.2.1.2	Particolarità	42
8.2.1.3	Aliquote d'imposta	43
8.2.1.4	Riscossione dell'imposta	44
8.2.1.5	Destinazione vincolata di una quota delle entrate	44
8.2.2	Imposta preventiva federale	45
8.2.3	Tasse di bollo federali	48
8.2.3.1	Tassa d'emissione	48
8.2.3.2	Tassa di negoziazione	48

8.2.3.3	Tassa sui premi d'assicurazione	50
8.2.3.4	Riscossione della tassa	50
8.2.4	Imposte speciali sul consumo	51
8.2.4.1	Imposta sul tabacco	51
8.2.4.2	Imposta sulla birra	52
8.2.4.3	Imposta sugli oli minerali	53
8.2.4.4	Imposta sugli autoveicoli.....	54
8.2.4.5	Imposta sulle bevande distillate	55
8.3	Dazi e tributi doganali	57
8.3.1	Considerazioni generali.....	57
8.3.2	Dazi all'importazione	57
8.3.2.1	Tariffa d'uso	57
8.3.2.2	Preferenze doganali	58
8.3.2.3	Elementi mobili.....	58
9	Le imposte cantonali e comunali.....	59
9.1	Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette.....	61
9.1.1	Osservazioni introduttive	61
9.1.2	Imposta sul reddito delle persone fisiche.....	61
9.1.2.1	Imposizione alla fonte	63
9.1.2.2	Imposizione secondo il dispendio.....	63
9.1.3	Imposta personale	63
9.1.4	Imposta sulla sostanza delle persone fisiche.....	64
9.1.5	Imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche	65
9.1.5.1	Imposta minima	67
9.1.6	Imposta sulle successioni e donazioni	67
9.1.7	Imposta sulle vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite	69
9.1.8	Utili in capitale da sostanza mobiliare privata	70
9.1.9	Imposta sugli utili immobiliari	70
9.1.10	Imposta immobiliare.....	71
9.1.11	Tassa di mutazione.....	72
9.1.12	Tassa cantonale sulle case da gioco	73
9.1.13	Tassa professionale	73
9.2	Imposte sul possesso e sulla spesa.....	74
9.2.1	Imposta di circolazione.....	74
9.2.2	Imposta sui cani	75
9.2.3	Imposta sugli spettacoli.....	75
9.2.4	Imposta di bollo cantonale e le tasse d'iscrizione.....	75
9.2.5	Tassa su lotterie e manifestazioni analoghe	76
9.3	Altri tributi	77
9.3.1	Tassa di soggiorno.....	77
9.3.2	Tassa per la promozione del turismo	77
9.3.3	Tassa di compensazione (esenzione) dal corpo pompieri	77
9.3.4	Diritti d'acqua	77

Appendice

I	Oneri fiscali	78
II	Sgravi fiscali per coniugi	79
III	Materiale didattico in materia di imposte	81
IV	Indirizzi delle amministrazioni delle contribuzioni.....	82

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
AI	Assicurazione per l'invalidità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera
DFF	Dipartimento federale delle finanze
IFD	Imposta federale diretta
IPG	Indennità per perdita di guadagno
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LAID	Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
LIFD	Legge federale sull'imposta federale diretta
SA	Società anonima
Sagl	Società a garanzia limitata



Cantoni

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo



Caratteristiche del sistema fiscale svizzero

1 Considerazioni generali

Per sistema fiscale la scienza finanziaria intende l'insieme delle imposte prelevate in un paese, anche se fra di loro non vi è alcuna relazione.

Sistema fiscale	
Tradizionale o storico	Razionale o teorico

La dottrina distingue fra sistema fiscale **tradizionale o storico** e sistema fiscale **razionale o teorico**, a seconda che si sia sviluppato nel corso del tempo, più per caso che sulla base di una pianificazione, o che sia stato invece strutturato intenzionalmente sulla base di conoscenze scientifiche.

Secondo questa dottrina, il sistema fiscale svizzero ha un **carattere storico**. Esso riflette la **struttura federalista** della Confederazione.

Ciascuno dei 26 **Cantoni** ha così una propria legislazione tributaria che grava diversamente il reddito, la sostanza, le successioni, gli utili in capitale, gli utili immobiliari nonché altri oggetti fiscali.

I circa 2220 **comuni** possono liberamente prelevare imposte comunali o decidere supplementi nell'ambito della tariffa cantonale di base rispettivamente dell'imposta cantonale dovuta.

Anche la **Confederazione** tassa il reddito. Tuttavia, le sue entrate fiscali provengono essenzialmente da altre fonti, innanzitutto l'imposta sul valore aggiunto (IVA), oltre alle tasse di bollo, i dazi e le imposte speciali sul consumo.



1.1 Sviluppo del sistema fiscale

Ai tempi della **Repubblica Elvetica** (1798–1803) la Svizzera conobbe il suo unico sistema fiscale unitario che, in verità, esisteva in parte solo sulla carta e non era mai stato pienamente applicato.

Dopo la caduta della Repubblica Elvetica e il ritorno a una confederazione di Stati, i Cantoni riacquisirono l'autonomia fiscale e svilupparono sistemi fiscali propri con accentuate diversità sia nella struttura degli stessi sistemi che nell'elaborazione delle varie imposte.

Alcuni Cantoni reintrodussero quindi le imposte indirette¹ in vigore prima della Rivoluzione francese, soprattutto le imposte sul consumo (dazi, pedaggi, ecc.), mentre altri Cantoni mantennero le imposte del sistema della Repubblica Elvetica che più gli convenivano, in particolare l'imposta sulla sostanza.

Con la **nascita dello Stato federativo nel 1848** questo ordinamento fiscale subì un profondo cambiamento. La sovranità in materia di diritti doganali passò completamente alla Confederazione e, per compensare queste perdite, i Cantoni furono costretti a procurarsi le loro entrate fiscali tassando la sostanza e il reddito, sicché nel corso del XIX secolo le imposte dirette – segnatamente le imposte sulla sostanza – acquisirono gradualmente una posizione di predominanza nei sistemi tributari cantonali, mentre le imposte indirette persero d'importanza. Tuttavia, sotto forma di dazi esse costituivano la spina dorsale delle finanze federali.

Questa ripartizione delle fonti fiscali rimase immutata fino al **1915**.

Già allora risultò evidente che l'imposta sulla sostanza era poco flessibile per soddisfare i crescenti fabbisogni finanziari dei Cantoni.

Anche il sistema fiscale della Confederazione aveva raggiunto i limiti delle sue capacità, per cui non poteva essere ulteriormente sollecitato.

A seguito della Prima guerra mondiale e delle sue ripercussioni finanziarie, la Confederazione e i Cantoni furono costretti a modificare profondamente le loro legislazioni e i loro sistemi fiscali. In passato i dazi erano sufficienti a coprire le spese della Confederazione, ma alla fine della guerra furono introdotte le tasse di bollo. Inoltre fu necessario abbandonare il principio politico sviluppatisi nel corso degli anni, secondo cui le imposte dirette spettavano ai Cantoni e quelle indirette alla Confederazione.

Gli elevati costi per la difesa obbligarono la Confederazione a prelevare anche imposte dirette che, ad eccezione del 1933, riscuoterà a titolo provvisorio sino alla fine del 2035.

Svizzera prima del 1848: Federazione di stati

Fonti fiscali dei Cantoni:

dazi fiscali, pedaggi e
altri dazi

imposte sulla sostanza

Stato federativo svizzero 1848

Fonti fiscali della Confedera-
zione:

dazi

Fonti fiscali dei Cantoni:

sostanza
reddito

¹ Per la spiegazione dei termini «imposte dirette» e «imposte indirette» vedi *pagina 11*.

L'introduzione di ulteriori imposte federali fu sempre motivata con la situazione finanziaria della Confederazione. La seguente tabella mostra una panoramica sull'introduzione delle imposte federali, dei dazi e di altri contributi.

1.2 Panoramica sull'introduzione e la durata delle imposte federali, dei dazi e di altri contributi

Riscossa	Genere d'imposta
dal 1849	Dazi
dal 1878	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare (precedentemente Tassa d'esenzione dal servizio militare)
dal 1887	Imposizione delle bevande distillate
1915–1920	Imposta sui profitti di guerra
1916–1917	Imposta di guerra
dal 1918	Tasse di bollo federali
1921–1932	Nuova imposta di guerra straordinaria
dal 1933	Imposta sul tabacco
dal 1934	Imposta sulle bevande (Imposta sulla birra)
1934–1940	Tributo federale di crisi
1939–1946	Imposta sui profitti di guerra
1940–1942	Contributo unico per il sacrificio per la difesa nazionale
dal 1941	Imposta federale diretta (prima del 1983: imposta per la difesa nazionale)
dal 1941	Imposta sul valore aggiunto (prima del 1995: imposta sulla cifra d'affari)
1941–1945	Contributo degli emigranti alla difesa nazionale
1941–1954	Imposta compensativa
1942–1959	Imposta sul lusso
dal 1944	Imposta preventiva
1945–1947	Nuovo contributo per il sacrificio per la difesa nazionale
dal 1997	Imposizione degli oli minerali e imposizione degli autoveicoli (precedentemente dazi doganali)
dal 2000	Tassa sulle case da gioco

Grazie a queste entrate supplementari la **Confederazione** è riuscita a riportare a un livello sopportabile l'indebitamento risalente all'epoca dei due conflitti mondiali. A partire dalla fine della Seconda guerra mondiale alla Confederazione sono stati però con-

tinuamente attribuiti nuovi compiti. Nel dopoguerra le sue uscite sono aumentate in misura tale che un ritorno al sistema fiscale in vigore prima del periodo bellico non è più immaginabile. Per questa ragione la Confederazione continua essenzialmente a riscuotere le imposte federali introdotte durante gli anni della guerra.

Dal 1941 al 1958 **l'imposta federale diretta** (IFD), precedentemente denominata «imposta per la difesa nazionale» era composta da un'imposta sul reddito e da un'imposta complementare sulla sostanza.

Nel 1959 l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche e, nel 1998, l'imposta sul capitale delle persone giuridiche sono state abolite. Per cui da allora l'IFD grava esclusivamente il reddito delle persone fisiche rispettivamente l'utile delle persone giuridiche.

A differenza della Confederazione, che introducesse una serie di nuove imposte, la maggior parte dei **Cantoni** si accontentò delle imposte esistenti. Inizialmente l'imposta sulla sostanza rappresentava l'imposta più importante prelevata dai Cantoni, mentre il reddito da attività lucrativa era tassato solo a titolo integrativo. In un secondo tempo, i Cantoni sono però passati da questo sistema tradizionale a un'imposta generale sul reddito con un'imposta complementare sulla sostanza.

BS è stato il primo Cantone, già nel XIX secolo, ad attuare questo passaggio, che comportava una riduzione dell'imposta sulla sostanza e un aumento di quella sul reddito. Dopo di esso, sino al 1945 altri dieci Cantoni seguirono il suo esempio. L'ultimo Cantone ad adeguare il proprio sistema fiscale è stato GL nel 1970.

Al riguardo bisogna menzionare anche il Cantone SZ che solo nel 1936 introducesse un'imposta sui redditi da attività lucrativa. Fino ad allora esso tassava unicamente la sostanza.

Agli inizi queste imposte erano prelevate proporzionali. Con il tempo si affermò l'imposizione progressiva e, con riguardo ai contribuenti con reddito modesto e alle famiglie, sono state introdotte deduzioni sociali.



2 Chi riscuote le imposte in Svizzera?

Come già detto, in Svizzera prelevano imposte la Confederazione, i Cantoni e persino i comuni.

Il diritto di questi enti pubblici di riscuotere imposte è tuttavia limitato dalla Costituzione federale (Cost.). L'obiettivo è ripartire la sovranità fiscale in modo che, da un lato, i tre enti non si ostacolino a vicenda e che, dall'altro, i contribuenti non vengano gravati oltre-misura. Pertanto la Cost. accorda il diritto di prelevare determinate imposte alla Confederazione mentre per altre lo nega ai Cantoni.

I grandi principi della struttura federalista che regolano le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni sono definiti all'art. 3 Cost.:

«I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione»



Sul piano fiscale questa ripartizione delle competenze significa che:

- la **Confederazione** può riscuotere soltanto le imposte che le sono espressamente attribuite dalla Cost.;
- i **Cantoni** per contro sono in linea di principio liberi di scegliere le loro imposte, a meno che la Cost. non vietli loro espressamente di prelevare determinate imposte o le riservi alla Confederazione.

Il fatto che la Cost. attribuisca alla Confederazione la competenza di prelevare un'imposta non esclude ancora il diritto dei Cantoni di riscuotere un'imposta dello stesso genere. A tal fine occorrerebbe un divieto esplicito. Questo non esiste in materia di imposte dirette. Per questa ragione sia la Confederazione che i Cantoni prelevano imposte dirette, per cui in questo campo sono in concorrenza.

Mentre Confederazione e Cantoni possiedono una sovranità originaria in materia fiscale, i **comuni** possono prelevare imposte unicamente entro i limiti dell'autorizzazione loro accordata dal proprio Cantone. In contrapposizione alla sovranità originaria si parla quindi di sovranità derivata o delegata, la quale è pur sempre una vera e propria sovranità fiscale e, oltre a quella della Confederazione e dei Cantoni, si integra quale terzo elemento essenziale nel quadro del sistema fiscale svizzero.

Nella struttura federalista della Svizzera i comuni hanno una grande importanza. Oltre che compiti locali (ad es. smaltimento dei rifiuti), essi devono svolgere incombenze che altrove sono di competenza di un livello superiore, come la gestione della scuola elementare e l'assistenza sociale. Sono i comuni che sopportano essenzialmente le spese che ne derivano. Per questa ragione è necessario che essi possano fruire delle fonti finanziarie esistenti. L'indipendenza fiscale dei comuni va quindi di pari passo con la loro autonomia funzionale.

Le imposte prelevate in Svizzera vengono suddivise in **imposte dirette** (ad es. imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, rispettivamente imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche) e **imposte indirette** (imposte sul consumo, sul possesso o sulla spesa).

Esistono diverse possibilità per differenziare le imposte dirette e quelle indirette. Generalmente per le imposte dirette la base di calcolo (ad es. reddito) è imposta direttamente. Così facendo per questo tipo di imposta la base di calcolo dell'imposta stessa è identica all'oggetto dell'imposizione. Ad es. il fatto di avere un reddito fa scattare l'assoggettamento all'imposta sul reddito. Per le imposte indirette l'oggetto dell'imposizione e la base di calcolo sono, al contrario, differenti. La Confederazione, i Cantoni e i comuni prelevano imposte che rientrano in entrambe queste categorie.


Nel 2016 le **entrate fiscali incassate dagli enti pubblici secondo il modello SF²** ammontavano a circa CHF 138 miliardi, ripartite come segue:

- **Confederazione:** CHF 63,9 miliardi
- **Cantoni:** CHF 45,6 miliardi
- **comuni:** CHF 28,4 miliardi

Per la **Confederazione** la maggiore fonte di reddito è rappresentata dalle imposte sul consumo (imposte indirette), all'interno delle quali la più importante dal punto di vista del gettito è l'IVA.

² Il consolidamento e la comparabilità nazionale sono assicurati dai modelli SF (statistica finanziaria). Questo modello si basa essenzialmente su quello contabile armonizzato per i Cantoni e i comuni (MPCA2).

Le imposte dirette rappresentano un po' più d'un terzo delle entrate fiscali della Confederazione e il gettito più consistente è dato dall'IFD.



La situazione si presenta diversamente nei **Cantoni** e nei **comuni**, ove le principali fonti fiscali sono le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché le imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche. Nel 2016 queste imposte hanno rappresentato l'83,4 per cento delle loro entrate fiscali.

3 Principi alla base della sovranità fiscale

Per sovranità fiscale si intende la possibilità legale ed effettiva di un ente di riscuotere imposte.

Per quanto riguarda la sovranità fiscale il diritto fiscale in Svizzera deve rispettare i seguenti principi ancorati nella Cost.:

- principio dell'uguaglianza giuridica;
- principio della libertà economica;
- principio della garanzia della proprietà;
- principio della libertà di credo e di coscienza;
- divieto della doppia imposizione intercantonale;
- divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate.

3.1 Principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.)

I Cantoni devono rispettare il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica davanti alla legge anche nella loro legislazione tributaria come pure in occasione della riscossione delle imposte e nella giurisprudenza fiscale. È data violazione del principio d'uguaglianza giuridica allorquando si contravviene al divieto di operare disparità di trattamento oggettivamente non motivate all'atto di legiferare e di applicare la legge.

Se questo principio è violato da una decisione cantonale di ultima istanza, il contribuente può difendersi presentando ricorso in materia di diritto pubblico presso il **Tribunale federale** a Losanna.

Nel diritto fiscale il principio dell'uguaglianza giuridica viene concretizzato tra l'altro con il principio dell'imposizione secondo la capacità economica dei contribuenti.



3.2 Principio della libertà economica (art. 27 e 94–107 Cost.)



Le prescrizioni e le misure di diritto fiscale non devono pregiudicare la libertà economica. Il legislatore cantonale non può ostacolare la concorrenza economica introducendo speciali imposte sul commercio che diminuirebbero la competitività di alcuni settori commerciali.

In caso di violazione della libertà economica, il contribuente può interporre ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale.

3.3 Principio della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.)

È data violazione di questo principio quando l'onere fiscale assume carattere di confisca, vale a dire di espropriazione. La convinzione secondo cui la garanzia della proprietà costituisca un limite all'imposizione è oggi riconosciuta da dottrina e giurisprudenza.

3.4 Principio della libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.)

Un'altra restrizione dell'imposizione risulta dalla libertà di credo e di coscienza. Da questa norma costituzionale si può quindi dedurre che non possono essere riscosse imposte di culto presso persone che non fanno parte della comunità religiosa in questione.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale solo le persone fisiche possono appellarsi a questa disposizione costituzionale.

3.5 Divieto della doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.)

Secondo questo divieto una persona non può essere tassata da più Cantoni su uno stesso oggetto fiscale (ad es. lo stipendio) e per uno stesso periodo di tempo.

La Cost. autorizza la Confederazione a prendere le misure necessarie per evitare la doppia imposizione, ma fino ad oggi non è ancora stata elaborata nessuna legge federale. Il Tribunale federale ha sviluppato un'abbondante giurisprudenza che supplisce alla legge.

Il divieto della doppia imposizione ha effetto solo in casi di pretese concorrenti di due o più Cantoni ma non nelle relazioni tra Confederazione e Cantoni.



La doppia imposizione si presenta anche tra Stati sovrani (relazioni internazionali). A livello internazionale pertinenti accordi tra Stati (cosiddette Convenzioni di doppia imposizione, CDI) disciplinano come evitare la doppia imposizione. La Svizzera ha firmato complessivamente 61 CDI secondo lo standard internazionale, di cui 55 sono in vigore.

3.6 Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate (art. 129 cpv. 3 Cost.)

A causa della palese concorrenza fiscale, per i Cantoni esiste la tentazione di attirare ricchi contribuenti (segnatamente gli stranieri) concedendo loro eventuali agevolazioni fiscali oggettivamente ingiustificate. La Cost. accorda alla Confederazione il diritto di opporsi agli abusi di questo genere per via legislativa.

Finora la Confederazione non ha comunque mai dovuto ricorrere a questa competenza dato che in un accordo reciproco i Cantoni si sono impegnati a non concedere privilegi fiscali (Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali).



4 L'ultima parola al popolo

Oltre alla particolarità secondo cui le imposte sono prelevate da Confederazione, Cantoni e comuni, il sistema fiscale svizzero si caratterizza anche per il fatto che il cittadino stesso decide quali imposte devono essere riscosse. Infatti, lo Stato può imporre al cittadino solo gli obblighi – comprese le imposte – previsti dalla Costituzione e dalla legge. Ogni modifica costituzionale deve essere sottoposta a votazione popolare, sia a livello federale che cantonale (**referendum obbligatorio**). Solo certi Cantoni conoscono il referendum obbligatorio anche per la revisione delle leggi. Negli altri si applica di regola il **referendum facoltativo** (talvolta, a dipendenza del cambiamento legislativo, si adotta il referendum obbligatorio o facoltativo).



Nella maggior parte dei casi il popolo deve pronunciarsi al momento della determinazione delle **aliquote**, delle **tariffe** e dei **coefficienti d'imposta**.³

Per l'**IFD** le aliquote massime delle tariffe sono ancorate nella Cost. Il loro aumento può avvenire solo se è approvato dal popolo e dai Cantoni (maggioranza del popolo e dei Cantoni). La tariffa può per contro essere modificata da una legge federale che sottostà a referendum facoltativo.

A livello dei **Cantoni** e dei **comuni**, la modifica della **tariffa** implica una revisione della legge tributaria. I **coefficienti d'imposta** sono invece determinati dal parlamento cantonale rispettivamente dal parlamento comunale oppure dall'assemblea comunale o dai municipi. Queste decisioni soggiacciono sovente al referendum facoltativo od obbligatorio.

³ Per la spiegazione dei termini «aliquota d'imposta», «tariffa d'imposta» e «coefficiente d'imposta» vedi *cifra 6.1*.

5 Tassazione e riscossione delle imposte

La tassazione e la riscossione delle imposte sono spiegate sull'esempio delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche.

5.1 Tassazione

In Svizzera la tassazione del reddito e della sostanza avviene sulla base di una **dichiarazione d'imposta** spedita a ogni contribuente. Esso la deve compilare in modo veritiero e completo (auto-accertamento). La dichiarazione deve essere rispedita all'autorità competente entro il termine previsto dai Cantoni. Di regola, la scadenza può essere prorogata su richiesta. Se quest'ultimo termine non viene rispettato, il contribuente viene diffidato a provvedervi entro un nuovo termine. Se neppure questo nuovo termine viene osservato, il contribuente è tassato d'ufficio (nei limiti del potere d'apprezzamento delle autorità).



Dopo la consegna della dichiarazione d'imposta debitamente compilata e firmata⁴ nonché corredata dei documenti richiesti, l'autorità di tassazione determinerà i fattori imponibili e fisserà l'ammontare dell'imposta.

Se la dichiarazione contiene informazioni manifestamente errate, queste vengono rettificate d'ufficio. Successivamente, quando i fattori imponibili saranno stati determinati, l'ammontare dell'imposta sarà fissato sulla base della **tariffa d'imposta**.

Se la dichiarazione d'imposta e gli allegati non permettono di determinare i fattori imponibili, l'autorità di tassazione procederà agli accertamenti necessari richiedendo al contribuente mezzi di prova, procedendo all'ispezione dei libri contabili, sopralluoghi, mediante audizione del contribuente, ecc.

⁴ Nei Cantoni di BE, LU, OW, ZG, FR, VD, NE e GE esiste la possibilità di mandare la dichiarazione d'imposta per via elettronica senza firma. L'identificazione mediante il codice di accesso equivale a una firma personale.

Se anche da questi accertamenti non scaturisse alcun risultato – o quest’ultimo fosse insufficiente ai fini della tassazione – l’autorità di tassazione fisserà il reddito e la sostanza sulla base del suo potere d’apprezzamento.

La decisione di tassazione è notificata al contribuente per scritto. Essa deve indicare i fattori imponibili e l’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno in questione. Inoltre deve indicare i rimedi giuridici ai fini del reclamo e i termini da osservare nonché l’autorità alla quale dovrà essere inoltrato il gravame.

Se la decisione di tassazione inviata in modo conforme non viene contestata tempestivamente mediante reclamo, essa cresce in giudicato. In principio, la tassazione non può più essere modificata a sfavore del contribuente salvo tramite una procedura di recupero d’imposta se risulta in seguito che la decisione è insufficiente o lacunosa, ad esempio a causa di sottrazione d’imposta o di frode fiscale. Essa può anche venir modificata a favore del contribuente se sono dati i motivi della revisione (ad es. nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi).

5.2 Riscossione delle imposte

La riscossione delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle **persone fisiche** è spesso effettuata dallo stesso ufficio che ha eseguito la tassazione.

L’**IFD** è prelevata di regola dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni. Per quanto concerne le **imposte cantonali e comunali**, la procedura di riscossione varia da Cantone a Cantone. In alcuni casi entrambe sono prelevate da un Servizio centrale del Cantone o del comune di domicilio. Talvolta l’imposta cantonale è però riscossa dal Cantone e quella comunale dai comuni.

Riscossione dell’imposta federale diretta (imposta sul reddito)	
Da parte del Cantone	Da parte del comune di domicilio
Tutti i Cantoni salvo LU e SG	Cantoni LU e SG

Riscossione delle imposte cantonali e comunali			
da parte di una autorità centrale	da parte dei comuni	imposte cantonali da parte del Cantone, imposte comunali da parte del comune	altri sistemi
OW, NW, GL, ZG, AR, AI, NE, GE, JU	ZH, LU, UR, SZ, TG	FR ¹ , SO, BL ² , BS ³ , GR, TI, VS	BE ⁴ , SH ⁵ , SG ⁶ , AG ⁵ , VD ⁷

1. **FR:** i comuni e le parrocchie possono delegare la riscossione delle imposte anche al Cantone;
2. **BL:** per circa 35 comuni la riscossione delle imposte comunali è effettuata dal Cantone;
3. **BS:** la città di Basilea non riscuote nessuna imposta comunale poiché il diritto di prelevare imposte spetta unicamente al Cantone. Per contro i comuni di Bettingen e Riehen prelevano imposte comunali sotto forma di complemento alle imposte cantonali sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari;
4. **BE:** cinque Servizi d'incasso cantonali decentralizzati riscuotono le imposte cantonali e comunali (compresa l'imposta di culto). Nelle città di Berna, Biel/Bienne e Thun la riscossione delle imposte cantonali e comunali (compresa l'imposta di culto) è effettuata dall'Amministrazione comunale. La coordinazione tecnica dei Servizi d'incasso cantonali è garantita dalla Divisione centrale «Riscossione»;
5. **SH e AG:** l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni riscuote le imposte delle persone giuridiche (come anche l'imposta alla fonte). Le imposte delle persone fisiche sono riscosse dai comuni. Nel Cantone SH alcuni comuni hanno delegato la riscossione delle imposte al Cantone;
6. **SG:** l'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche è riscossa globalmente, ciò significa che per il Cantone e i comuni è centralizzata presso le amministrazioni fiscali dei comuni politici. La riscossione delle imposte sulle persone giuridiche è centralizzata al Cantone;
7. **VD:** quasi tutti i comuni (oltre il 95 % dei contribuenti) hanno delegato la riscossione delle imposte al Cantone. Questa tendenza è in costante aumento.

Le imposte devono essere pagate entro **determinate scadenze**. L'IFD, per esempio, è esigibile al 1° marzo dell'anno successivo a quello fiscale, entro 30 giorni.

Le indicazioni del seguente grafico e le corrispondenti note si riferiscono **unicamente** al numero di acconti provvisori.

Nella maggior parte dei Cantoni il pagamento delle imposte cantonali e comunali avviene tramite acconti provvisori nel corso dell'anno fiscale. Un conguaglio a saldo, pari alla differenza tra l'importo già pagato e l'imposta definitiva dovuta, viene rimborsato o richiesto al contribuente una volta che la tassazione diviene definitiva.

Riscossione delle imposte				
versamento unico	in due rate	in tre rate	in tre, quattro o cinque rate	in nove, dieci o dodice rate
dBSt, LU, UR, SZ ¹ , OW, ZG ² , BS, BL ³ , AG	NW, GR ⁴	ZH ⁵ , BE, GL, SH, AR ⁵ , AI ⁵ , SG ⁵ , TG ⁵ , TI	SO ⁶ , VS ⁷	FR ⁸ , JU ⁸ , NE ⁹ , GE ⁹ , VD ¹⁰

Diversi Cantoni prevedono anche la possibilità di pagamenti anticipati per le imposte cantonali e comunali. In alcuni Cantoni, il contribuente che, appena ricevuto il conteggio provvisorio, paga anticipatamente tutta l'imposta dovuta o la paga prima di una determinata scadenza beneficia di uno sconto.

1. **SZ:** possibilità di pagamento in tre rate.
2. **ZG:** conteggio provvisorio a metà anno con possibilità di pagamento in 1 o più rate fino a fine dicembre.
3. **BL:** conteggio provvisorio a gennaio con possibilità di pagamento rateale nei mesi successivi fino a fine settembre.
4. **GR:** i comuni possono adottare regolamentazioni derogative.
5. **ZH, AR, AI, SG e TG:** generalmente in tre rate, ma – su richiesta – possibile anche in sette rate (ZH), in una o 11 rate tra febbraio e dicembre (AI), in 11 rate al massimo (SG), in 12 rate al massimo (TG) come pure in una, nove o 11 rate (AR).
6. **SO:** Cantone: conteggio provvisorio delle imposte a febbraio; pagabile in una o tre rate entro la fine di luglio.
Comuni: di regola da due a quattro rate con scadenze fisse.
7. **VS:** di principio in cinque rate.
8. **FR:** di principio in nove rate (FR: su richiesta anche in una rata, mentre per l'IFD possibilità di pagamento in sei rate).
9. **NE e GE:** di principio in dieci rate (GE concede anche la possibilità di pagare l'IFD in dieci rate; da maggio a febbraio).
10. **VD:** di principio in 12 rate mensili (possibilità di integrare l'IFD).
11. **JU:** in dieci rate mensili.

6 Onere fiscale in Svizzera⁵

Nel confronto internazionale la Svizzera risulta tra i paesi con l'onere fiscale meno elevato. Tuttavia, entro i suoi confini esistono notevoli differenze di onere fiscale non solo tra i vari Cantoni, bensì anche tra i comuni di uno stesso Cantone. Queste differenze riguardano soprattutto le imposte sul reddito e sulla sostanza e meno quelle sul consumo. Queste ultime sono prelevate essenzialmente dalla Confederazione e il loro carico fiscale non dipende dalle differenze regionali.

6.1 Cause dei differenti oneri fiscali in Svizzera

La ragione principale dei differenti oneri fiscali risiede nel fatto che i 26 Cantoni possiedono una propria legislazione tributaria. L'ammontare delle deduzioni e delle tariffe d'imposta varia pertanto da Cantone a Cantone e di conseguenza anche l'onere fiscale.

Nella maggior parte dei Cantoni le tariffe previste dalle legislazioni tributarie cantonali si basano su aliquote semplici (aliquota di base o aliquote unitarie). Queste ultime vengono moltiplicate per dei coefficienti cantonali o comunali al fine di ottenere l'aliquota d'imposta. Il coefficiente d'imposta è un moltiplicatore, espresso in unità o in percentuale, delle aliquote semplici stabilite dalla legge. I coefficienti sono di norma adeguati annualmente in funzione delle esigenze finanziarie degli enti pubblici (Cantoni, comuni, parrocchie).⁶

Ad esempio, un contribuente non coniugato e domiciliato a Zurigo ha un reddito lordo del lavoro di CHF 50 000. Sulla base della tariffa stabilita dalla legge, l'imposta semplice sul reddito ammonta a CHF 1406. Da questa imposta semplice il Cantone preleva il 100 per cento, il Comune di Zurigo il 119 per cento (imposta comunale) e la parrocchia il 10 per cento (imposta di culto).

⁵ Per i dettagli si veda la *parte I dell'appendice*.

⁶ Per quanto riguarda l'IFD e l'imposta diretta di alcuni Cantoni è possibile conoscere l'ammontare dell'imposta dovuta direttamente dalla tariffa. Non è quindi necessario fissare un coefficiente d'imposta.

Imposta semplice secondo tariffa	CHF 1 406.00
Coefficiente d'imposta (moltiplicatore)	
Cantone di Zurigo:	100 % CHF 1 406.00
Comune di Zurigo:	119 % CHF 1 673.15
Parrocchia (cattolica romana):	10 % CHF 140.60
Imposta personale	CHF 24.00
 Totale imposta sul reddito	 CHF 3 243.75
Onere fiscale in percento	6,49

L'imposta federale diretta è dovuta oltre alle imposte cantonali e comunali è dovuta anche l'imposta federale diretta. Questa ammonta a CHF 211 per un reddito lordo di CHF 50 000.

Le differenze tra gli oneri fiscali dei Cantoni e quelli dei comuni sono la conseguenza dell'ampia autonomia finanziaria di cui godono gli enti pubblici. Per eliminarle bisognerebbe privare i Cantoni e i comuni della **sovranità fiscale**, riservandola unicamente alla Confederazione. Una sovranità unilaterale comporterebbe però anche ripercussioni negative. L'autonomia cantonale subirebbe indubbiamente un grave contraccolpo.

Per evitare che le differenze relative all'onere fiscale tra collettività giurisdizionali ricche e povere assumano dimensioni eccessive, la Svizzera ricorre da una parte alla perequazione finanziaria tra confederazione e Cantoni e dall'altra a 26 sistemi di perequazione cantonali. In questo modo, i Cantoni e i comuni finanziariamente deboli beneficiano di versamenti compensativi che permettono loro di mantenere basso l'onere fiscale o di ridurlo.


6.2 La perequazione finanziaria nazionale

Il federalismo è uno dei fondamenti su cui poggia la Costituzione. Grazie ad esso i Cantoni e i comuni godono di una spiccata autonomia fiscale e finanziaria e dispongono di un ampio spettro di competenze. Tuttavia tale autonomia può comportare altresì una marcata disparità nella capacità finanziaria dei Cantoni e dei comuni. All'inizio del 2008, nel quadro della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), è entrata in vigore una nuova perequazione finanziaria e compensazione degli oneri della Confederazione completamente riveduta. Essa ha lo scopo di rinforzare l'autonomia finanziaria dei Cantoni e ridurre le disparità. Questa mette a disposizione i necessari meccanismi di compensazione, creando in tal modo le premesse finanziarie indispensabili al mantenimento della struttura federativa della Svizzera (cfr. riveduto art. 135 Cost.).

Il sistema di perequazione nazionale prevede tutt'oggi unicamente mezzi liberamente disponibili. Esso si distingue tra perequazione delle risorse (ridistribuzione delle risorse finanziarie) e compen-


sazione degli oneri (contributo per oneri speciali). Oltre a ciò esiste una compensazione dei casi di rigore limitata nel tempo.

Determinante per la perequazione delle risorse è il nuovo indice delle risorse, che riflette il potenziale di risorse dei Cantoni, ovvero il valore aggiunto fiscalmente conseguibile. La perequazione delle risorse è finanziata congiuntamente da Confederazione (perequazione verticale delle risorse) e Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse). I pagamenti compensatori della perequazione delle risorse ai Cantoni con un debole potenziale di risorse sono calcolati in modo da favorire in particolare i Cantoni più deboli. Lo scopo è che tutti i Cantoni dispongano, dopo la perequazione, di mezzi finanziari pro capite pari ad almeno l' 85 % della media svizzera. Il grafico seguente illustra l'effetto compensatorio della perequazione delle risorse nel 2015.



La compensazione degli oneri opera con due fondi di compensazione, ossia con la perequazione dell'aggravio geotopografico e la perequazione dell'aggravio sociodemografico, entrambi finanziati dalla Confederazione. La perequazione dell'aggravio geotopografico indennizza i Cantoni periferici dagli oneri che derivano dalla bassa densità demografica, mentre la perequazione dell'aggravio sociodemografico è indirizzata essenzialmente ai Cantoni urbani. Essa costituisce per quest'ultimi un indennizzo degli oneri particolari, imputabili alla struttura della loro popolazione o alla loro funzione di centri urbani.

Il sistema di perequazione è rappresentato schematicamente nell'illustrazione seguente. Gli importi perequativi che vi sono indicati riguardano l'anno 2015. Il Parlamento decide ogni quattro anni della dotazione di strumenti di perequazione sulla base di un rapporto sulla valutazione dell'efficacia del sistema di perequazione.




7 Evoluzione del sistema fiscale Svizzero

7.1 Evoluzione dei bilanci degli enti pubblici

È dalla recessione iniziata nel 1991 che è aumentato in misura estremamente forte soprattutto il deficit della Confederazione, come evidenziato nel grafico seguente. Tuttavia il peggioramento può essere ricondotto soltanto parzialmente alla congiuntura, poiché la maggior parte del deficit era di natura strutturale. Dopo un picco positivo nel 2000, la situazione è di nuovo nettamente peggiorata, in particolare a causa della diminuzione delle entrate a seguito dello scoppio della bolla tecnologica. Con l'introduzione del freno all'indebitamento nel 2003 il deficit strutturale della Confederazione è stato eliminato mediante due programmi di sgravio nel 2003 e 2004. Per Confederazione, Cantoni e comuni l'esercizio 2008 si è rivelato estremamente positivo. Nonostante la crisi finanziaria, i tre livelli statali hanno potuto presentare eccedenze nei loro conti. Con oltre CHF 6,8 miliardi, la Confederazione ha conseguito un saldo ordinario rilevante. A causa di uscite straordinarie (acquisto del prestito di UBS obbligatoriamente convertibile, uscite in relazione al passaggio alla NPC) l'eccedenza complessiva di CHF 11 milioni risulta tuttavia esigua. L'avanzo d'esercizio di CHF 9,5

Risultato d'esercizio della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni



Fonte: Amministrazione federale delle finanze (AFF), Statistica finanziaria


miliardi registrato nell'anno di recessione 2009 ha potuto realizzarsi grazie alla vendita del prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni. Al netto dei ricavi straordinari legati a tale vendita, i conti della Confederazione hanno comunque chiuso con una solida eccedenza di CHF 2,7 miliardi. Anche i Cantoni, nonostante l'anno di crisi la crisi registrata nel 2009, hanno registrato avanzi di esercizio per un ammontare complessivo di CHF 2,3 miliardi. Al contrario, i comuni hanno consuntivato con un deficit di CHF 478 milioni.

Nel 2017 e nel 2018 il conto di finanziamento della Confederazione ha chiuso con un saldo positivo di CHF 3,7 e 4,6 miliardi. Questi risultati sono dovuti in particolare alla forte tendenza positiva delle ritenute alla fonte. I Cantoni e le assicurazioni sociali hanno chiuso i loro conti con un utile di CHF 1,2 e 2 miliardi per i primi e di CHF 888 e 713 milioni per i secondi. Il risanamento delle finanze pubbliche sembra più problematico a livello comunale poiché i comuni hanno chiuso i loro conti con disavanzi di CHF 404 milioni nel 2017 e CHF 80 milioni nel 2018.

I debiti sono il risultato di deficit accumulati. La taglia del debito pubblico dipende, tra l'altro, dal livello del prodotto interno lordo. La tabella seguente presenta il debito pubblico degli enti pubblici in Svizzera in percentuale del prodotto interno lordo (PIL) secondo la definizione del Fondo monetario internazionale (FMI). La tabella permette di constatare un forte aumento del debito pubblico nel corso degli anni 90. A differenza dei Cantoni e dei comuni, i quali sono riusciti in questo periodo a contenere l'indebitamento rapportato al PIL, il debito pubblico federale è passato dal 12,7 % del PIL nel 1990 al 27,7 % nel 1998, fino a raggiungere il 29,9 % tra 2002 e il 2005 in seguito allo scoppio della bolla tecnologica. Dopo l'introduzione del freno all'indebitamento nel 2003 e grazie alla buona situazione economica dal 2004, il debito federale si è stabilitizzato rispetto al PIL nel 2005 e ha iniziato a diminuire nel 2006.

D'altra parte, la tabella illustra un'evoluzione molto più stabile del debito a livello cantonale e comunale, suggerendo un migliore controllo delle finanze pubbliche nei livelli di governo più vicini ai cittadini.

Debito lordo dei conti pubblici (definizione del Fondo monetario internazionale)



Fonte: Amministrazione federale delle finanze (AFF), Statistica finanziaria

7.2 Principi d'imposizione nell'ordinamento finanziario della Confederazione

I principi impositivi fanno parte del cosiddetto ordinamento finanziario della Confederazione, il quale è retto dagli art. 126 a 135 Cost. L'ordinamento finanziario fissa i principi per le finanze federali in tre pilastri : la gestione finanziaria (freno all'indebitamento), i principi dell'imposizione e la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri.

Oltre ai principi generali alla base dell'imposizione, l'ordinamento finanziario elenca anche le imposte che la Confederazione è abilitata a riscuotere, ossia l'IFD, l'IVA, le imposte speciali di consumo (tra le altre, le imposte sul tabacco, sulle bevande distillate, sulle automobili e gli oli minerali), la tassa di bollo, l'imposta preventiva nonché i dazi doganali. Il gettito di queste imposte rappresenta circa il 95 % delle entrate fiscali totali della Confederazione. Gli altri introiti fiscali della Confederazione provengono da tasse il cui prelievo è retto da considerazioni di natura politica. Alcune di esse sono regolate dalla Cost. (tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, tassa sul traffico pesante) altre dalla legge (per es: tassa sul CO₂, imposta sulle case da gioco).

Le aliquote massime delle principali fonti di entrata – l'IFD e l'IVA – sono fissate dalla Costituzione. Ogni eventuale rincaro del prelievo fiscale massimo necessita dunque dell'avvallo del popolo e dei Cantoni (referendum obbligatorio), ciò che limita chiaramente il ricorso all'aumento delle imposte per ridurre i deficit pubblici. Questa logica restrittiva è estesa anche alle spese mediante il freno all'indebitamento, il quale definisce in maniera vincolante il rapporto tra le spese e le entrate.

La facoltà della Confederazione di riscuotere l'IFD e l'IVA è temporanea. Durante l'ultima revisione dell'ordinamento finanziario della Confederazione entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (art. 196 cap. 13 e 14 Cost.), essa è stata prolungata fino al 2035. La limitazione nel tempo obbliga la Confederazione a riesaminare periodicamente la struttura delle proprie entrate fiscali e a sottomettere al popolo e ai Cantoni i principi del proprio ordinamento finanziario.

7.3 Obiettivi e principi delle linee direttive delle finanze federali

Le linee direttive delle finanze federali emanate dal Consiglio federale nel 1999 presentano gli obiettivi, i principi e gli strumenti della politica finanziaria della Confederazione. Le linee direttive servono al Consiglio federale come strumento di gestione. Esse fungono da guida per le decisioni di politica finanziaria dell'Esecutivo e dell'Amministrazione, senza tuttavia ipotecare la definizione di concreti obiettivi politici della Confederazione.

La politica finanziaria provvede alla stabilità e promuove la crescita economica. In questo modo essa promuove l'occupazione, il benessere e la coesione sociale. Le linee direttive concretizzano questo obiettivo tramite i seguenti obiettivi parziali, rilevanti per la politica fiscale:

- la politica che regola le entrate e le uscite deve essere favorevole alla crescita;
- l'aliquota fiscale e l'aliquota statale devono risultare tra le più basse dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Per un confronto bisogna tenere in considerazione il livello di sviluppo dei paesi considerati.

Un certo numero di principi completano la lista degli obiettivi della politica finanziaria. Per quanto attiene all'imposizione fiscale, possiamo menzionare i principi seguenti:

- il carico fiscale deve essere ripartito equamente su tutti i contribuenti. Le imposte devono rispettare i seguenti principi sanciti dalla Costituzione federale: generalità, uniformità e proporzionalità (imposizione secondo la capacità economica);

- il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da gravare il meno possibile sul contribuente e da ostacolare il meno possibile l'attività economica. Quando le prestazioni dello Stato comportano un utile individuale chiaramente imputabile, il finanziamento totale o parziale mediante tasse e contributi giustificati dal principio della causalità deve costantemente essere riesaminato;
- il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da mantenere e rafforzare l'attrattiva della piazza economia. Una pressione fiscale e tassi d'imposta marginali⁷ elevati devono essere evitati;
- il sistema fiscale contribuisce a preservare a lungo termine le basi vitali naturali;
- il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da stabilizzare l'evoluzione congiunturale e la situazione sul mercato del lavoro (principio dell'efficacia congiunturale).

7.4 Armonizzazione fiscale

L'armonizzazione fiscale è un ulteriore elemento chiave del **sistema fiscale svizzero**.

Nel mese di giugno del 1977 Popolo e Cantoni hanno approvato in votazione un articolo costituzionale concernente l'armonizzazione delle imposte dirette sul reddito e sulla sostanza come pure sull'utilile e sul capitale (art. 129 Cost.). La libertà dei Cantoni nel campo della legislazione fiscale ne risulta leggermente ridotta.

In esecuzione del mandato costituzionale, il 14 dicembre 1990 il Parlamento ha approvato la **Legge federale sull'armonizzazione fiscale delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni** (LAID). Si tratta di una **legge quadro**. La LAID è indirizzata ai legislatori cantonali e comunali prescrivendo loro i principi da seguire nella strutturazione dei regimi fiscali in materia di **assoggettamento, oggetto e periodo di calcolo delle imposte, diritto procedurale e diritto penale in ambito fiscale** (art. 129 cpv. 2 Cost.).

Conformemente al mandato costituzionale la LAID precisa che **spetta ai Cantoni stabilire le tariffe, le aliquote e gli importi esenti da imposta** (art. 129 cpv. 2 Cost. e art. 1 cpv. 3 LAID).

Essa non disciplina per contro l'organizzazione delle autorità fiscali, che rimane compito dei Cantoni, in quanto ognuno di essi ha una propria struttura statale e amministrativa.

La LAID è entrata in vigore il 1° gennaio 1993. I Cantoni hanno avuto un termine di otto anni per adattare la propria legislazione

⁷ Per tasso d'imposta marginale si intende il tasso d'imposta applicato ad una unità aggiuntiva della base di calcolo. Esso indica quale parte per ogni franco tassabile aggiuntivo confluiscie all'imposta stessa.

alla legge quadro. Dopo questa data, qualora la legislazione tributaria cantonale dovesse divergere dal diritto federale, quest'ultimo sarebbe applicabile a tutti gli effetti (art. 72 cpv. 1 e 2 LAID).

Dalla sua entrata in vigore, la LAID è già stata oggetto di numerose revisioni.

Imposte-easy

Informazione sulle imposte per i giovani

Dichiarazione d'imposta ancora da compilare e non sai da che parte iniziare?

Qui troverai:

- suggerimenti utili
- una dichiarazione d'imposta interattiva per esercitarti
- et bien plus encore ...



Pensaci! tutti i redditi devono essere menzionati nella dichiarazione d'imposta, anche le mance, se ad esempio lavori in un bar.



Know-How.easy

Hai il controllo del tuo budget? Conosci il linguaggio dei redditi?

Qui troverai informazioni utili per calcolarti un budget.



Calcolare un budget

Non cadere nel baratro dei debiti ed impara qui come **calcolarti un budget**. È facilissimo!



Glossario

Non conosci il termine finanziario? Guarda qui.

www.imposte-easy.ch



Le singole imposte

8 Imposte della Confederazione

Imposte sul reddito nonché altre imposte dirette	Imposte sul consumo nonché altre imposte indirette
<p>Imposta federale diretta</p> <ul style="list-style-type: none">– sul reddito delle persone fisiche– sull'utile delle persone giuridiche <p>Tassa federale sulle case da gioco</p> <p>Tassa d'esenzione dall'obbligo militare</p>	<p>Imposta sul valore aggiunto</p> <p>Imposta preventiva federale</p> <p>Tasse di bollo federali</p> <p>Imposta sul tabacco</p> <p>Imposta sulla birra</p> <p>Imposta sugli oli minerali</p> <p>Imposta sugli autoveicoli</p> <p>Imposta sulle bevande distillate</p> <p>Dazi e tributi doganali</p>

8.1 Imposte sul reddito e sull'utile nonché altre imposte dirette

8.1.1 Imposta federale diretta

Basi giuridiche

Art. 128 Cost.

Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD)

L'IFD corrisponde alla vecchia «imposta per la difesa nazionale». Tramite il Decreto del Consiglio federale del 13 gennaio 1982 le è stata conferita la nuova denominazione di «imposta federale diretta», che peraltro rispecchia meglio la realtà. Infatti, l'imposta era stata introdotta nel 1941 quando la Confederazione doveva assolutamente trovare nuove entrate per sopportare al forte aumento delle spese per la difesa del nostro paese durante la Seconda guerra mondiale.

L'IFD è un'imposta prelevata unicamente sul reddito delle persone fisiche e sull'utile delle persone giuridiche. Non esiste dunque IFD sulla sostanza delle persone fisiche e sul capitale delle persone giuridiche.

Tale imposta federale è riscossa annualmente dai Cantoni, per conto della Confederazione e sotto la sua sorveglianza.

Il gettito dell'IFD finisce nella cassa generale della Confederazione e serve, unitamente a quasi tutte le altre entrate della Confederazione, a finanziare i molteplici compiti che la Confederazione è

chiamata a svolgere. Di regola, ogni Cantone versa alla **Confederazione l'83 per cento** del gettito fiscale, delle multe e degli interessi riscossi. La **quota cantonale** ammonta quindi, in generale, al **17 per cento**.

L'imposta sul reddito è di regola determinata e riscossa ogni periodo fiscale sulla base del reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale. Il periodo fiscale di una persona fisica corrisponde all'anno civile. Per quanto riguarda le persone giuridiche l'imposta sull'utile netto è pure determinata e riscossa per ogni periodo fiscale, corrispondente all'esercizio commerciale.

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della NPC, la chiave di ripartizione è stata modificata. Sino alla fine del 2007 la Confederazione riceveva il 70 per cento delle entrate a titolo di IFD e la quota cantonale del 30 per cento veniva ulteriormente ripartita, nel senso che il 17 per cento dell'importo fiscale lordo restava al Cantone mentre il 13 per cento veniva impiegato per la prequazione finanziaria intercantonale. Quest'ultima quota finisce ora nella Cassa federale.

8.1.1.1 Imposta sul reddito delle persone fisiche

Le persone fisiche che hanno **il domicilio fiscale o che dimorano in Svizzera** sono **assoggettate illimitatamente** all'imposta. Sotto il profilo fiscale si considera che una persona dimora in Svizzera, se (senza interruzioni apprezzabili):

- risiede in Svizzera per almeno 30 giorni e vi esercita un'attività lucrativa; oppure
- risiede in Svizzera per almeno 90 giorni senza esercitarvi un'attività lucrativa.

Inoltre, le persone fisiche domiciliate all'estero sono **assoggettate in modo limitato** se l'assoggettamento si basa su rapporti economici con oggetti fiscali situati in Svizzera (ad es. proprietà fondiaria, stabilimenti d'impresa).



Secondo il principio dell'**imposizione della famiglia** le coppie sposate costituiscono una comunità e dunque, da un punto di vista fiscale, un'unità economica. Di conseguenza il reddito e la sostanza dei coniugi sono sommati fintanto che vivono in comunione domestica e che non sono separati indipendentemente dal regime dei beni (art. 9 cpv 1 LIFD). A partire dal 1° gennaio 2007 si applica lo stesso sistema per analogia al partenariato registrato (art. 9 cpv 1^{bis} LIFD).

Questo principio di tassazione congiunta dei coniugi o dei partner registrati non è più valevole in caso di separazione. In questo caso subentra una tassazione separata, indipendentemente dal fatto che la separazione sia stata decretata o meno da un tribunale. Una separazione di fatto è sufficiente.

Inoltre il reddito dei figli soggetti all'autorità parentale – ad eccezione di quello da attività lucrativa, per il quale i minorenni sono imponibili in modo autonomo – è cumulato con quello del detentore dell'autorità parentale.

L'IFD colpisce il **reddito complessivo**, come ad esempio:

- i proventi da attività lucrativa dipendente, sia essa principale o accessoria (compresi i redditi aggiuntivi come i premi per anzianità, le mance, i benefici non monetari derivanti da piani di partecipazione azionaria dei dipendenti, ecc.);
- i proventi da attività lucrativa indipendente (compresi gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza commerciale);
- i redditi da sostanza mobiliare e immobiliare;
- i redditi provenienti dalla previdenza (le rendite e le prestazioni in capitale del primo e del secondo pilastro nonché forme riconosciute di fondi pensione vincolati);
- altri proventi (ad es. vincite a lotterie o operazioni analoghe che superano CHF un milione proveniente da giochi da casinò online o da giochi di grande estensione come pure le vincite di più di CHF 1000 provenienti da giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite).

Dal reddito lordo possono di regola essere dedotte le **spese occorse al suo conseguimento** (ad es. spese professionali).

Parimenti vengono concesse **deduzioni generali** (ad es. deduzione per contributi assicurativi, per premi e contributi AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale vincolata, per interessi su debiti passivi privati fino a concorrenza di una cifra determinata, deduzioni per attività lucrativa di entrambi i coniugi ecc.) e **deduzioni sociali** (deduzione per figli, per coniugi, per persone bisognose a carico).

Le **tariffe** dell'IFD sul reddito delle persone fisiche sono strutturate in modo progressivo. Il termine «progressione» significa che l'aliquota d'imposta cresce con l'aumento del reddito e non è quindi proporzionale.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche viene prelevata secondo tre tariffe. Una tariffa base per le persone sole, una per le persone coniugate e una per i genitori. La tariffa per le persone coniugate permette di tener conto della capacità contributiva di un'economia domestica con più componenti rispetto ad una con una persona sola. I contribuenti che vivono in economia domestica con dei figli o delle persone bisognose e che si prendono essenzialmente a carico il loro mantenimento, sono imposti secondo la tariffa per

genitori. Questa è composta dalla tariffa per le persone coniugate (base) e da una **deduzione supplementare dal dovuto d'imposta** di CHF 251 per figlio o persona bisognosa a carico.

Dato che l'ammontare d'imposta inferiore a CHF 25 non viene riscosso (**imposta minima**), per il periodo fiscale 2018 la riscossione dell'imposta inizia con un reddito imponibile di CHF 30800 per coniugati e famiglie monoparentali rispettivamente di CHF 17800 per gli altri contribuenti.

L'aliquota legale massima è sancita dalla Costituzione e per l'IFD è dell'11,5 per cento (art. 128 cpv. 1 lett. a Cost.). Secondo l'aliquota applicabile per il periodo fiscale 2018 essa corrisponde a un reddito imponibile di CHF 895900 per i coniugati e le famiglie monoparentali, rispettivamente di CHF 755300 per gli altri contribuenti.

Non esistendo coefficienti d'imposta, le tariffe sono direttamente utilizzabili per il calcolo dell'imposta dovuta.

Allo scopo di compensare gli effetti della **progressione a freddo** le tariffe e le deduzioni per le persone fisiche devono essere adeguate ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo. È determinante il valore dell'indice il 30 giugno prima dell'inizio del periodo fiscale. In caso di evoluzione negativa del rincaro l'adeguamento è escluso.

La Cost. stabilisce inoltre che nella determinazione delle aliquote bisogna considerare l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali (art. 128 cpv. 2 Cost.).

Nel 2018 il gettito lordo dell'IFD prelevata sul reddito delle persone fisiche è ammontato a circa CHF 11,2 miliardi (compresa la quota dei Cantoni).

8.1.1.2 Imposta sull'utile delle persone giuridiche

Vi sono di regola, e sulla base del collegamento personale, assoggettate le **persone giuridiche che hanno la loro sede o amministrazione effettiva in Svizzera**.

Si distinguono due categorie di persone giuridiche:

- le **società di capitali** (società anonime [SA], società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata [Sagl]) e le **società cooperative**;
- le **associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche** (corporazioni e stabilimenti di diritto pubblico o ecclesiastici nonché investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto).

Nel 2018 il gettito lordo dell'IFD prelevata sull'utile delle persone giuridiche è ammontato a circa CHF 11,4 miliardi (compresa la quota dei Cantoni).

Le società di capitali e le società cooperative

Queste società pagano un'**imposta sull'utile netto**. L'imposta federale sul capitale è stata abrogata.

L'**aliquota dell'imposta sull'utile netto** in ambito IFD è **proporzionale** e ammonta all'**8,5 per cento**. Siccome non sono applicabili coefficienti d'imposta, l'aliquota è direttamente applicabile. L'imposta pagata è detraibile, riducendo di conseguenza l'aliquota d'imposta effettiva.

Le società di partecipazione – ossia le società di capitali o cooperative che detengono almeno il 10 per cento del capitale azionario o del capitale sociale oppure dell'utile o delle riserve di altre società oppure una partecipazione a tale capitale il cui valore venale è di almeno CHF 1 milione – beneficiano di una riduzione dell'imposta sull'utile equivalente al rapporto esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo. Questa **riduzione per partecipazione** è concessa per evitare che l'utile proveniente dalla partecipazione subisca un'imposizione multipla.

Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

Le associazioni, le fondazioni, le corporazioni e gli stabilimenti di diritto pubblico o ecclesiastici versano di regola a livello federale un'**imposta proporzionale** sull'utile netto del **4,25 per cento**, sempre che esse non siano esonerate dall'obbligo fiscale in ragione dello scopo di pubblica utilità della loro attività.

Lo stesso vale per gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.

Fino a CHF 5000 l'utile è esente da imposta.

8.1.2 Tassa federale sulle case da gioco

Basi giuridiche

Art. 106 Cost.

Legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD)

Dopo l'abrogazione del divieto delle case da gioco nel 1993, il nuovo articolo costituzionale conferisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un'imposta speciale sugli introiti delle case da gioco la quale, tuttavia, non può eccedere l'80 per cento del prodotto lordo dei giochi. Tale imposta è impiegata per coprire il contributo federale al fondo AVS/AI. Dal 1° gennaio 2019, le entrate delle società di gioco d'azzardo che beneficiano di una proroga della loro concessione possono anche provenire dalla gestione dei giochi di casinò online. L'imposta federale riscossa dalla Confederazione sul ricavo lordo dei giochi d'azzardo delle case da gioco titolari di una licenza di tipo B può essere ridotta dal Consiglio federale se il Cantone di sede preleva un'imposta dello stesso tipo. La riduzione corrisponde all'imposta prelevata dal Cantone, ma non deve rappresentare più del 40 per cento del totale dell'imposta sulle case da gioco spettante alla Confederazione.

La tassa sulle case da gioco è riscossa dal mese di aprile del 2000 dalla Commissione federale delle case da gioco (CFCG). Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza tra le poste giocate e le vincite legittimamente versate. Fanno parte del prodotto lordo dei giochi anche le commissioni riscosse dalla casa da gioco sui giochi da tavolo (come per esempio il poker).

Nel 2017, il gettito fiscale conseguito con la tassa federale sulle case da gioco è stato di circa CHF 272 milioni a favore del fondo AVS/AI e CHF 45 milioni a favore dei Cantoni di sede dei casinò B.

8.1.2.1 Aliquote della tassa

- **Prodotto lordo dei giochi da casinò terrestre:**

l'aliquota di base della tassa è del 40 per cento sino a CHF 10 milioni del prodotto lordo dei giochi. Per ogni ulteriore milione, l'aliquota aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l'aliquota massima dell'80 per cento

- **Prodotto lordo dei giochi da casinò online:**

l'aliquota di base della tassa è del 20 per cento sino a CHF 3 milioni del prodotto lordo dei giochi. Il tasso marginale aumenta poi progressivamente secondo gli incrementi seguenti, sino all'80 per cento.

- a 2 % per ogni tranches di CHF 1 milione di prodotto lordo dei giochi tra CHF 3 e 10 milioni;
- b 1 % per ogni tranches di CHF 1 milione di prodotto lordo dei giochi tra CHF 10 e 20 milioni;
- c 0,5 % per ogni tranches di CHF 1 milione di prodotto lordo dei giochi tra CHF 20 e 40 milioni;
- d 0,5 % per ogni tranches di CHF 4 milione di prodotto lordo dei giochi tra CHF 40 e 80 milioni;
- e 0,5 % per ogni tranches di CHF 30 milioni di prodotto lordo dei giochi da CHF 80 milioni.

Per i primi quattro anni di esercizio di una casa da gioco, il Consiglio federale può ridurre l'aliquota della tassa fino al 20 per cento.

8.1.2.2 Agevolazioni fiscali per le case da gioco

Il Consiglio federale può ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa sulle case da gioco, sempreché i proventi siano utilizzati in misura preponderante per interessi pubblici della regione, segnatamente per il promovimento di attività culturali o per scopi di pubblica utilità (sostegno allo sport, misure in ambito sociale, promozione del turismo ecc.). L'agevolazione fiscale non si applica ai giochi di casinò online.

Il Consiglio federale può ridurre di un terzo al massimo l'aliquota della tassa se la regione di sito della casa da gioco dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale. Nel caso in cui siano dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota della tassa

può essere ridotta al massimo della metà. La riduzione dell'imposta non si applica ai giochi di casinò online.

8.1.3 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Basi giuridiche

Art. 40 cpv. 2 e Art. 59 cpv. 1 e 3 Cost.

Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO)

Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare (art. 59 cpv. 1 Cost.). Chiunque non adempia, parzialmente o totalmente e per qualsivoglia ragione a questo obbligo prestando servizio personale (servizio militare o civile), deve pagare una **tassa d'esenzione dall'obbligo militare** ai sensi della LTEO. Si tratta infatti di una tassa sostitutiva e non di un'imposta. La LTEO prevede differenti motivi d'esenzione.

La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è riscossa dai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione. Per questo i **Cantoni** ricevono il 20 per cento a titolo di emolumento di riscossione.

Questa tassa d'esenzione è riscossa, conformemente alla legislazione in materia di IFD, sul reddito netto complessivo conseguito in Svizzera e all'estero dall'assoggettato. L'IFD costituisce la base di tassazione. Se l'IFD non permette di determinare la tassa, questa viene accertata sulla base di una speciale dichiarazione.



vizio militare in più (75 giorni di servizio civile) o per una frazione degli stessi.

L'accertamento della tassa d'esenzione ha luogo ogni anno, di regola l'anno civile successivo a quello di assoggettamento.

Solo chi presta tutti i giorni di servizio obbligatorio ha diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Nel 2018 il gettito fiscale conseguito con la tassa d'esenzione dall'obbligo militare è stato di circa CHF 167 milioni (compreso l'emolumento di riscossione del 20 per cento spettante ai Cantoni).

8.2 Imposizione del consumo

8.2.1 Imposta sul valore aggiunto

Il 1° gennaio 1995 è stata introdotta l'IVA. Il cambiamento del sistema dall'imposta sulla cifra d'affari all'IVA è attribuibile essenzialmente all'affermarsi dell'IVA negli Stati membri dell'UE.

Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova LIVA che, dopo essere stata sottoposta a revisione totale, rispetto alla legge precedente contiene numerose semplificazioni ed è in generale più comprensibile. Il 1° gennaio 2018, la legge sull'IVA è stata parzialmente rivista, in particolare per eliminare gli svantaggi IVA delle imprese svizzere rispetto ai loro concorrenti stranieri.

Basi giuridiche

Art. 130 Cost. e art. 196 n. 14 Cost., la disposizione transitoria correlata.

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 12 giugno 2009 (LIVA)

8.2.1.1 Principio d'imposizione

L'IVA è un'**imposta generale sul consumo**. L'imposizione mira al consumo non commerciale di beni e prestazioni di servizi sul territorio svizzero. Essa è riscossa su ogni fase della produzione, della distribuzione e del settore delle prestazioni di servizi (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero), sull'ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero (imposta sull'acquisto) nonché sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).

È assoggettato all'imposta chiunque esercita un'impresa e non è esentato dall'assoggettamento (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero). Si tratta di operare una distinzione tra imprese svizzere e straniere. Il fatturato realizzato a livello mondiale con servizi che sarebbero imponibili se fossero effettuati sul territorio svizzero è determinante per l'assoggettamento.

È esentato dall'assoggettamento chiunque abbia la sede legale, il domicilio o la stabile organizzazione in Svizzera e:

- realizza sul territorio svizzero e/o all'estero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a CHF 100000 annui;
- quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e/o all'estero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a CHF 150000.

Le società che non hanno sede, domicilio o stabile organizzazione in Svizzera sono responsabili solo se:

- forniscono servizi sul territorio svizzero; e
- hanno un fatturato di almeno CHF 100 000 (CHF 150 000 per istituzioni senza scopo di lucro e società sportive o culturali senza scopo di lucro) provenienti da servizi imponibili in Svizzera e all'estero.

È parimenti assoggettato colui

- che ottiene da imprese con sede all'estero prestazioni di servizi sul territorio svizzero per più di CHF 10 000 entro un anno civile nella misura in cui queste imprese non siano assoggettate in Svizzera (imposta sull'acquisto) nonché
- il debitore doganale per l'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).

L'IVA conta attualmente circa 382 000 contribuenti.

La base di calcolo per le forniture e prestazioni di servizi effettuate in Svizzera è costituita dalla controprestazione convenuta rispettivamente ricevuta. Il contribuente può dedurre dal suo rendiconto l'imposta gravante i suoi acquisti di beni e prestazioni di servizi nonché le sue importazioni di beni. Questa cosiddetta **deduzione dell'imposta precedente** evita un cumulo d'imposta (acquisto gravato dall'IVA e imposizione della cifra d'affari; principio onnifase al netto).

Questo principio non trova applicazione nel caso di prestazioni che non sottostanno all'imposta, in quanto i fornitori di tali prestazioni non hanno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (*vedi particolarità più avanti*).

Poiché è sopportata dal consumatore, l'IVA viene di regola inclusa nel prezzo di vendita o menzionata separatamente nella fattura.

8.2.1.2 Particolarità

Occorre distinguere fra **operazioni esenti** e **operazioni escluse** dall'IVA. Sebbene per ambedue le categorie non sia dovuta l'imposta, la differenza risiede nel diritto all'imposta precedente. Questo diritto è dato infatti unicamente per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi utilizzati per operazioni esenti dall'imposta (esenzione propria).



Per contro, se i beni e le prestazioni di servizi servono al conseguimento di volumi d'affari esclusi dall'imposta, su questi beni e su queste prestazioni di servizi non è ammessa alcuna deduzione dell'imposta precedente (esenzione impropria).

Sono esenti dall'imposta (diritto alla deduzione dell'imposta precedente) in particolare:

- forniture per l'esportazione, nella misura in cui l'esportazione è comprovata;
- trasporti oltre confine;
- prestazioni di servizi a destinatari con sede sociale o domicilio all'estero.

Sono esclusi dall'imposta (nessun diritto alla deduzione dell'imposta precedente) per esempio, i servizi offerti nei settori della sanità, dell'istruzione, della cultura, dello sport, delle banche e delle assicurazioni, nonché nel campo dell'affitto e la vendita di beni immobili.

8.2.1.3 Aliquote d'imposta

Aliquota normale

L'imposta ammonta al **7,7 per cento**.

Aliquota speciale

le prestazioni di alloggio (pernottamento con prima colazione) del settore alberghiero e para-alberghiero (ad es. locazione di appartamenti di vacanza) soggiacciono sino alla fine di 2027 all'aliquota del **3,7 per cento**.

Aliquota ridotta

per determinate categorie di beni e prestazioni di servizi è applicabile un'aliquota ridotta del **2,5 per cento**, in particolare per:

- alimenti e additivi, fatta eccezione per le bevande alcoliche, secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 20 giugno 2014, LDerr (ad eccezione dell'aliquota normale per alimenti offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione);
- bestiame, pollame, pesci;
- sementi, piante vive, fiori recisi;
- cereali;
- alimenti per animali e concimi;
- medicinali;
- giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale;
- prestazioni di servizi delle società di radio e televisione (eccezione: aliquota normale per prestazioni aventi carattere commerciale).

Le tariffe dell'IVA dei paesi confinanti ammontano in percentuale a (stato al 1° gennaio 2019):
Germania 19 / 7
Francia 20 / 10 / 5,5 / 2,1
Austria 20 / 13 / 10
Italia 22 / 10 / 5 / 4

Contribuenti con una cifra d'affari annua fino a CHF 5,005 milioni ed un debito fiscale annuo massimo di CHF 103 000 hanno la possibilità di applicare un procedimento di rendiconto semplificato. Il debito fiscale annuo viene calcolato moltiplicando la cifra d'affari imponibile complessiva determinante per la cosiddetta **aliquota saldo** della corrispondente attività.

L'utilizzo di queste aliquote saldo – che sono sempre inferiori al 7,7 per cento – consente di evitare l'accertamento dell'imposta precedente deducibile dall'imposta dovuta sulle cifre d'affari poiché le aliquote saldo tengono già conto dell'incidenza dell'imposta precedente (ad es.: l'aliquota saldo per architetti ammonta al 5,9 per cento mentre quella per le panetterie ammonta allo 0,6 per cento).

Le aliquote saldo servono unicamente per il calcolo dell'imposta nel rendiconto per l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC); nei confronti degli acquirenti devono per contro essere applicate le aliquote del 7,7 per cento, del 3,7 per cento o del 2,5 per cento previste nella legge.

8.2.1.4 Riscossione dell'imposta

L'AFC è competente per la determinazione e la riscossione dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell'imposta sull'acquisto.

Per contro, la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni rientra nel settore di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

8.2.1.5 Destinazione vincolata di una quota delle entrate

Conformemente alle vigenti disposizioni costituzionali (art. 130 Cost. nonché art. 196 n. 14 Cost. delle relative disposizioni transitorie), poco meno del 20 per cento del gettito dell'IVA è vincolato per il finanziamento dell'AVS, di grandi progetti ferroviari e della riduzione dei premi dell'assicurazione malattie. Non rientrano dunque nella cassa generale della Confederazione:

- le entrate di 0,2 punti percentuali vengono impiegate per il finanziamento di grandi progetti ferroviari;
- del restante importo viene impiegato il 5 per cento per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori.

Nel 2018, il gettito fiscale lordo conseguito con l'IVA è ammontato a circa CHF 22,5 miliardi.

8.2.2 Imposta preventiva federale

L'imposta preventiva è un'**imposta riscossa alla fonte** dalla Confederazione sui redditi dei capitali mobili (in particolare su interessi e dividendi), sulle vincite ai giochi in denaro come pure ai giochi di destrezza e alle lotterie di provenienza svizzera destinati a promuovere le vendite e su determinate prestazioni d'assicurazione. Questa imposta vuole indurre i beneficiari della prestazione imponibile a dichiarare all'autorità responsabile i loro redditi ed i loro proventi della sostanza mobiliare ed in particolare quelli soggetti alla trattenuta d'imposta preventiva, nonché il patrimonio che li ha generati (funzione di garanzia dell'imposta preventiva). Questa imposta costituisce inoltre un metodo di lotta contro la frode fiscale.

Basi giuridiche


Art. 132 cpv. 2 Cost.

Legge federale sull'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP)



A determinate condizioni il rimborso dell'imposta preventiva si opera sotto forma di computo sulle imposte cantonali e comunali dovute oppure in contanti. I beneficiari della prestazione imponibile domiciliati in Svizzera che adempiono correttamente i loro obblighi fiscali relativi alle imposte sul reddito e sulla sostanza non sono quindi gravati in modo definitivo da questa imposta.

Il meccanismo dell'imposta preventiva può essere rappresentato graficamente come segue:



L'imposta preventiva è un'**imposta autentica** in quanto viene riscossa qualunque sia la capacità economica del beneficiario della prestazione imponibile.

L'aliquota d'imposta è:

- del **35 per cento** per i redditi di capitali mobile e le vincite ai giochi in denaro come pure ai giochi di destrezza e le lotterie destinati a promuovere le vendite;
- del **15 per cento** per le rendite vitalizie e le pensioni, e
- dell'**8 per cento** per le altre prestazioni d'assicurazione.

L'obbligazione fiscale incombe ai debitori svizzeri della prestazione imponibile (ad esempio le banche). Questi ultimi devono riscuotere l'imposta preventiva sulla prestazione imponibile e trasferire imperativamente l'onere fiscale al suo beneficiario (esempio il titolare del conto), riducendo la prestazione in misura corrispondente.

Il debitore dell'imposta deve annunciarsi spontaneamente all'AFC, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare l'imposta (principio dell'autoaccertamento).

Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di mora previsto dalla legge e fissato dal Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Il rimborso dell'imposta preventiva è accordato ai contribuenti domiciliati in Svizzera nel modo seguente:

- alle **persone fisiche domiciliate in Svizzera**, sempre che abbiano dichiarato regolarmente per l'imposta cantonale e comunale nella rispettiva dichiarazione d'imposta i valori patrimoniali e i relativi redditi imponibili. Il rimborso è effettuato dai Cantoni solitamente mediante computo sul dovuto d'imposta cantonale.
- alle **persone giuridiche che hanno sede in Svizzera**, a condizione che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi, in particolare, i proventi soggetti all'imposta preventiva. Le persone giuridiche ricevono il rimborso direttamente dall'AFC.

Il beneficiario della prestazione imponibile deve presentare una domanda di rimborso dell'imposta preventiva nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

Se le predette condizioni non sono soddisfatte, il diritto al rimborso è inesistente oppure perento. Il rimborso non è inoltre ammesso nei casi in cui comporterebbe un'elusione fiscale.

Questo rigore formale è voluto dal legislatore che con l'imposta preventiva si prefigge di **promuovere l'onestà fiscale** sfavorendo l'evasore rispetto al contribuente onesto, affinché gli evasori vengano perlomeno gravati da un onere fiscale minimo.

Il beneficiario della prestazione imponibile che non esercita il suo diritto al rimborso o lo perde perché ha violato gli obblighi fiscali che gli incombono, non è esonerato dall'obbligo di versare l'imposta diretta sulla sostanza e sul reddito non dichiarati.

Per i **beneficiari della prestazione imponibile domiciliati all'estero** l'imposta preventiva è in principio perduta e costituisce un'imposizione definitiva. Solo le persone il cui Stato di domicilio ha concluso una **convenzione per evitare la doppia imposizione** con la Svizzera possono beneficiare, a seconda delle regolamentazioni della relativa convenzione, del rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva, sempre che adempiano le condizioni elencate nella convenzione.

In certe situazioni, elencate esaustivamente nella LIP e nell'Ordinanza sull'imposta preventiva del 19 dicembre 1966 (OIA), il contribuente può adempiere al suo obbligo fiscale per mezzo della dichiarazione della prestazione imponibile invece del pagamento dell'imposta. In un caso simile non c'è dunque una procedura di rimborso.

Nel 2018, il gettito lordo complessivo dell'imposta preventiva è ammontato a circa CHF 7,7 miliardi (compresa la quota dei Cantoni del 10 per cento).

8.2.3 Tasse di bollo federali

Basi giuridiche

Art. 132 cpv. 1 Cost.

Legge federale sulle tasse di bollo
del 27 giugno 1973 (LTB)

Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi dalla Confederazione su determinate operazioni nell'ambito della circolazione giuridica, in particolare sull'emissione e sul commercio di titoli, vale a dire sulla costituzione e circolazione di capitali nonché sui pagamenti dei premi d'assicurazione.

La Confederazione riscuote tre tipi di tasse di bollo, vale a dire la tassa d'emissione, la tassa di negoziazione e la tassa sui premi d'assicurazione.

8.2.3.1 Tassa d'emissione

La tassa d'emissione è riscossa in particolare sui diritti di partecipazione svizzeri.

La tassa ha come oggetto l'emissione e l'aumento del valore nominale a titolo oneroso o gratuito di diritti di partecipazione in forma di azioni di SA svizzere, di quote sociali di Sagl svizzere, di quote sociali di società cooperative svizzere, di buoni di godimento e di buoni di partecipazione di società o imprese commerciali svizzere di diritto pubblico.

La tassa ammonta all'**uno per cento** dell'importo ricevuto dalla società come corrispettivo dei diritti di partecipazione, ma almeno sul valore nominale. In caso di costituzione o di aumento del capitale di una SA o di una Sagl è dato, generalmente, per diritti di partecipazione emessi a titolo oneroso un limite d'esenzione di CHF 1 milione di franchi. L'obbligo fiscale incombe alla società svizzera.

La costituzione o l'aumento di diritti di partecipazione in relazione a fusioni, trasformazioni o scissioni di società di capitali o di società cooperative nonché il trasferimento di sede di una società estera in Svizzera non soggiacciono alla tassa di emissione. Al fine di rafforzare la stabilità del settore finanziario, una parte del capitale sociale e del capitale di conversione è stata pure esentata dalla tassa di bollo.

Nel 2018, il gettito lordo della tassa d'emissione è stato di circa CHF 248 milioni.

8.2.3.2 Tassa di negoziazione

La **tassa di negoziazione** è riscossa sulle **compere** e sulle **vendite di titoli** svizzeri ed esteri concluse da negoziatori di titoli svizzeri.

La tassa ammonta:

- **all'1,5 per mille per i titoli svizzeri;** e
- **al 3 per mille per i titoli emessi all'estero.**

Essa è calcolata sul controvalore, vale a dire sul prezzo pagato al momento dell'acquisto o della vendita di un titolo.

Nel 2018 il gettito lordo della tassa di negoziazione è stato di circa CHF 1,2 miliardi.

A seguito dell'internazionalizzazione del commercio di titoli e della concorrenza crescente delle borse estere, negli ultimi anni la tassa di negoziazione è stata oggetto di parecchie revisioni, allo scopo di salvaguardare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera.

Sono in particolare **esentati dalla tassa di negoziazione** le transazioni, rispettivamente gli investitori e le parti contrattuali seguenti:

- l'emissione di titoli (eccettuate le quote di fondi esteri);
- le banche estere, gli agenti di cambio esteri o le controparti centrali ai sensi della Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati del 19 giugno 2015 (LInFi) in qualità di controparte;
- la borsa estera che agisce in qualità di controparte (ad es. Eurex) nell'esercizio di prodotti derivati standardizzati;
- il commercio di diritti d'opzione e di opzioni;
- il commercio di titoli del mercato monetario;
- la parte contraente estera per le transazioni con obbligazioni estere (euro-obbligazioni);
- l'operazione per lo stock commerciale di un negoziatore professionale;
- il commercio per conto di fondi di investimento svizzeri ed esteri;
- determinati investitori esteri, ossia investitori istituzionali (Stati, banche centrali, istituti delle assicurazioni sociali e istituti di previdenza professionale, compagnie d'assicurazione sulla vita);
- le società estere le cui azioni sono quotate presso una borsa riconosciuta (le cosiddette corporate), comprese le loro società consolidate appartenenti al medesimo gruppo.

L'obbligo fiscale incombe al **negoziatore svizzero di titoli** che partecipa all'operazione imponibile in veste di contraente o di mediatore.

Come i consulenti in investimenti, i gestori patrimoniali e le società holding, le banche e le società finanziarie di carattere bancario a norma della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 (LBCR) vengono considerati negoziatori di titoli e devono pagare la tassa di negoziazione.

Sono parimenti considerati negoziatori di titoli gli istituti svizzeri di previdenza professionale e vincolata (ad es. casse pensioni), gli enti nazionali pubblici (Confederazione, Cantoni e comuni politici con i propri stabilimenti) di cui il bilancio, rispettivamente i conti, ammonta a più di CHF 10 milioni, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali (ad esempio fondo di compensazione dell'AVS).

In caso di mediazione, il negoziatore di titoli deve la metà della tassa per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato.

Se il negoziatore svizzero di titoli agisce nel quadro della gestione dei suoi attivi fissi per proprio conto egli deve, quale contraente, metà della tassa per se stesso e l'altra metà per la controparte, nella misura in cui quest'ultima non provi di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

8.2.3.3 Tassa sui premi d'assicurazione

La tassa sui premi d'assicurazione ha per oggetto i pagamenti di premi per l'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurazione contro l'incendio, l'assicurazione casco e l'assicurazione economia domestica.

- La tassa è calcolata sul premio d'assicurazione e ammonta di regola al **5 per cento**.
- Sono eccettuate le assicurazioni sulla vita riscattabili finanziate con premio unico per le quali la tassa è del **2,5 per cento**.

L'obbligo fiscale incombe di regola all'assicuratore svizzero. Se l'assicurazione è stata conclusa con un assicuratore estero, lo stipulante svizzero è assoggettato alla tassa.

Non soggiacciono alla tassa in particolare le assicurazioni di persona, ossia le assicurazioni sulla vita con pagamenti periodici dei premi nonché le assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, le assicurazioni per l'invalidità e le assicurazioni contro la disoccupazione.

Nel 2018 il gettito lordo della tassa sui premi d'assicurazione è ammontato a circa CHF 703 milioni.

8.2.3.4 Riscossione della tassa

Per tutte le tasse di bollo federali, il debitore della tassa deve annunciarsi spontaneamente all'AFC, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare la tassa (principio dell'autoaccertamento).

Un interesse di mora legale è dovuto senza diffida sulle imposte non ancora pagate dopo la loro scadenza. Il tasso d'interesse è fissato dal DFF e ammonta attualmente al 5 per cento.

Il trasferimento delle tasse di bollo non è prescritto e nemmeno vietato dalla legge. I contribuenti sono dunque liberi di sopportare essi stessi (per esempio lo stipulante) queste tasse o di addosnarle ad altre persone.

8.2.4 Imposte speciali sul consumo

Le imposte speciali sul consumo prelevate dalla Confederazione comprendono l'imposta sul tabacco, l'imposta sulla birra, l'imposta sugli oli minerali, l'imposta sugli autoveicoli e l'imposta sulle bevande distillate.

8.2.4.1 Imposta sul tabacco

Oggetto di questa imposta sono i tabacchi manufatti fabbricati industrialmente in Svizzera e pronti al consumo, i tabacchi manufatti importati e derivati da essi.

Per i tabacchi manufatti in Svizzera sono **soggetti** all'imposta i fabbricanti del prodotto pronto al consumo, mentre per i prodotti importati lo sono i debitori dei dazi doganali.

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. a Cost.

Legge federale sull'imposizione del tabacco del 21 marzo 1969 (LImT)

Ordinanza sull'imposizione del tabacco del 14 ottobre 2009 (OLmT)



Le **aliquote** (valevoli dal 1° aprile 2013) sono le seguenti:

- per le **sigarette** l'imposta è calcolata al pezzo (componente fiscale specifica) e in percento del prezzo di vendita al minuto. Essa ammonta a 11,832 centesimi al pezzo e al 25 per cento del prezzo di vendita al minuto, ma almeno a 21,210 centesimi al pezzo;
- per i **sigari** l'imposta ammonta a 0,56 centesimi al pezzo e all'1 per cento del prezzo di vendita al minuto;
- per il **tabacco trinciato fine** e il tabacco per pipe ad acqua l'imposta ammonta a CHF 38 al chilogrammo più il 25 per cento del prezzo di vendita al minuto, ma almeno a CHF 80 al chilogrammo (peso effettivo);
- per il **tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine**, l'imposta ammonta al 12 per cento del prezzo di vendita al minuto;
- per il **tabacco da fiuto o da masticare** l'imposta ammonta al 6 per cento del prezzo di vendita al minuto.

Per un pacchetto di sigarette venduto al prezzo di CHF 8.60 l'imposta complessiva ammonta a CHF 5.207 e si compone di CHF 4.54 di imposta sul tabacco, dell'IVA (pari all'7,7 per cento del prezzo di vendita, ovvero CHF 0.615) e di diversi altri tributi (pari a CHF 0.052).

L'imposta è riscossa dall'AFD. L'imposta sulle merci prodotte in Svizzera è stabilita secondo il principio dell'autoaccertamento mentre quella per i prodotti importati secondo le vigenti prescrizioni doganali.

Le entrate complessive dell'imposta sul tabacco (ca. CHF 2,1 miliardi nel 2018) sono interamente **imperativamente vincolate al cofinanziamento dell'AVS/AI**.

8.2.4.2 Imposta sulla birra

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. c Cost.

Legge federale sull'imposizione della birra del 6 ottobre 2006 (LIB)

Ordinanza sull'imposizione della birra del 15 giugno 2007 (Olbir)

Sono **soggetti all'imposta** i fabbricanti (birrerie) per la birra fabbricata nella zona doganale rispettivamente il debitore del dazio doganale per la birra importata.



L'imposta sulla birra è calcolata per ettolitro e in base al tenore di mosto iniziale, espresso in gradi Plato.

L'imposta ammonta a:

- **birra leggera** (fino a 10,0 gradi Plato)
CHF 16.88 per ettolitro;
- **birra normale e birra speciale** (da 10,1 a 14,0 gradi Plato)
CHF 25.32 per ettolitro;
- **birra forte** (da 14,1 gradi Plato)
CHF 33.76 per ettolitro.

La birra il cui tenore alcolico non supera lo 0,5 per cento del volume (birra senz'alcol) è esente dall'imposta.

L'aliquota d'imposta applicabile alla birra fabbricata mediante ammostatura in stabilimenti di fabbricazione autonomi la cui produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri è **ridotta** come segue:

- al 90 per cento, se la produzione annua è di 45 000 ettolitri;
- all'80 per cento, se la produzione annua è di 35 000 ettolitri;
- al 70 per cento, se la produzione annua è di 25 000 ettolitri;
- al 60 per cento, se la produzione annua non è superiore a 15 000 ettolitri.

L'imposta è riscossa dall'AFD. Per la birra indigena essa è stabilita sulla base dell'autoaccertamento, mentre per quella importata essa è dovuta conformemente alle disposizioni applicabili in materia doganale. Nel 2018 il gettito dell'imposta sulla birra è ammon-tato a circa CHF 112,5 milioni.

8.2.4.3 Imposta sugli oli minerali

Questa speciale imposta sul consumo comprende:

- un'imposta sugli oli minerali gravante il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti;
- un supplemento d'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti.

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. e, e al.2 Cost.
Legge federale sull'imposizione degli oli minerali del 21 giugno 1996 (LIOm)

L'obbligo fiscale è assunto dal commerciante il quale riversa l'imposta sul prezzo del prodotto al consumatore. L'imposta sugli oli minerali varia notevolmente a seconda del prodotto e dell'uso cui è destinato (carburante, combustibile, scopi tecnici). Attualmente, l'**onere fiscale** ammonta, per litro, a:

- **73,12 centesimi** sulla benzina per automobili (compreso il supplemento sugli oli minerali di 30 cts. al litro);
- **75,87 centesimi** sull'olio diesel (compreso il supplemento sul carburante di 30 cts. al litro) e
- **0,3 centesimi** sull'olio da riscaldamento extra leggero⁸.

Agevolazioni fiscali sono previste ad esempio per i carburanti usati nell'agricoltura, nella silvicoltura e per la pesca professionale o da imprese di trasporto concessionarie.

Inoltre, da luglio 2008 vengono concesse agevolazioni fiscali per biocarburanti a condizione che soddisfino le esigenze ecologiche e sociali minime stabilite dal Consiglio federale.

⁸ Il prodotto è soggetto inoltre ad un'ulteriore tassa sul CO₂ di 25,44 centesimi al litro.

I principi per la riscossione dell'imposta sugli oli minerali sono i seguenti:

- dal punto di vista fiscale le merci importate e quelle fabbricate e ottenute in territorio svizzero vengono trattate alla stessa stregua. Per territorio svizzero s'intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere. L'enclavi svizzere di Samnaun e Sampaor non fanno parte del territorio svizzero;
- il credito fiscale sorge con l'immissione in consumo delle merci. Lo stesso dicasì per le merci importate. Per le merci in depositi autorizzati, trattasi del momento in cui le merci lasciano il deposito o vi sono utilizzate;
- la base imponibile viene fissata per ogni 1000 litri a 15° C; per i distillati pesanti e alcuni altri prodotti viene fissata per ogni 1000 kg di massa netta. L'imposizione secondo il volume garantisce un aggravio fiscale uniforme, indipendentemente dalla densità del rispettivo prodotto;
- i proprietari di depositi autorizzati e di scorte obbligatorie trasmettono ogni mese la dichiarazione fiscale in forma elettronica. Tale procedimento può essere rivendicato anche dagli importatori;
- i depositi autorizzati servono per l'immagazzinamento, la raffinatura, la fabbricazione e l'ottenimento di merci non tassate. Tali procedimenti devono avvenire sempre in un deposito autorizzato;
- il gasolio utilizzato come olio da riscaldamento in una forma extra leggera viene contrassegnato e colorato per essere distinto fisicamente dall'olio diesel.

Nel 2018, l'imposta sugli oli minerali e il supplemento sul carburante hanno gravato i consumatori per circa CHF 4,59 miliardi, ovvero CHF 2,77 miliardi d'imposta sugli oli minerali e CHF 1,83 miliardi di supplemento fiscale sugli oli minerali. Con una parte delle entrate nette provenienti dall'imposta sugli oli minerali, la Confederazione finanzia una parte delle sue spese relative al traffico stradale ed aereo (ca. CHF 3,27 miliardi). I rimanenti proventi netti (ca. CHF 1,42 miliardi) sono destinati a spese generali del bilancio federale.

8.2.4.4 Imposta sugli autoveicoli

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. d Cost

Legge federale sull'imposizione degli autoveicoli del 21 giugno 1996 (LIAut)

L'imposta sugli autoveicoli ha sostituito i precedenti dazi riscossi sugli autoveicoli e sulle loro parti.

L'AFD riscuote sul valore di autoveicoli all'atto della loro importazione e fabbricazione in Svizzera un'imposta pari al 4 per cento.

Ai sensi della legge sono considerati autoveicoli i veicoli commerciali leggeri (compresi i furgoncini) di un peso unitario non eccedente 1600 kg e le autovetture. Vista l'esiguità della produzione nazionale, il 99,9 per cento delle entrate (nel 2018 ca. CHF 348 milioni) è riscosso all'importazione. Non sono assoggettati all'imposta segnatamente i veicoli elettrici.

Diversamente dai dazi o da altre imposte speciali sul consumo, occorre evidenziare che l'imposta sugli autoveicoli viene riscossa anche nella enclave doganale di Samnaun.

8.2.4.5 Imposta sulle bevande distillate

Le bevande spiritose nazionali e importate sono soggette alla cosiddetta imposta sulle bevande spiritose.

Sono esenti da imposta le acquaviti che sono destinate esclusivamente al fabbisogno personale dei produttori domestici. Le persone di più di 17 anni possono inoltre importare esenti dall'imposta sulle bevande spiritose cinque litri di alcol fino al 18 per cento del volume compreso e un litro oltre il 18 per cento del volume.

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. b Cost.

Legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc)

Ordinanza sull'alcol del 15 settembre 2017 (OAlc)

Le bevande distillate indigene e importate sottostanno alla stessa imposizione, calcolata su una base imponibile unitaria. **L'aliquota unitaria d'imposizione** ammonta a **CHF 29 per litro** anidro di alcol.

L'imposizione è ridotta del 50 per cento per:

- i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime con un tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume, fino a un massimo del 22 per cento del volume, nonché i vini naturali di uve fresche con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume, fino a un massimo del 22 per cento del volume;
- le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle con un tenore alcolico massimo del 22 per cento del volume;
- i vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o altre sostanze con un tenore alcolico massimo del 22 per cento del volume.



Dal 2004, una tassa speciale di CHF 116 franchi per litro di alcol puro viene prelevata sugli alcopop (aumento del 300 per cento).

Dal 1° luglio 2009 è accordata un'agevolazione fiscale del 30 per cento ai piccoli produttori per i primi 30 litri anidri di alcol all'anno, a condizione che le materie prime provengano esclusivamente dal proprio raccolto o che siano state raccolte personalmente allo stato selvatico.

Le bevande distillate indigene e importate possono essere gestite in sospensione d'imposta all'interno di un deposito fiscale. La tassa sull'alcool è percepita al momento in cui le bevande distillate escono dal sistema del deposito fiscale.

L'imposta è riscossa dall'AFD. Per i beni prodotti in Svizzera, l'imposta viene pagata secondo il principio dell'autovalutazione. Per i prodotti importati si applica la stessa procedura dei dazi doganali.

Nel 2018, l'utile fiscale netto ammontava a CHF 247 milioni. Il 90 per cento di questo importo è versato alle assicurazioni sociali AVS e AI. I Cantoni ricevono il restante 10 %. Essi sono tenuti a utilizzare questi fondi per combattere le cause e gli effetti dell'abuso di sostanze che portano alla dipendenza (decima alcolica).

8.3 Dazi e tributi doganali

8.3.1 Considerazioni generali

Per quanto concerne i dazi, il processo d'imposizione nasce all'atto in cui la merce varca il confine. L'obbligo doganale sorge quindi anche se la merce non viene immessa in consumo, ma ad esempio riesportata. Dal punto di vista del diritto fiscale, i dazi costituiscono quindi una tassa sugli scambi economici.

Basi giuridiche

Art. 133 Cost.

Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD)

Legge sulla tariffa delle dogane del 9 ottobre 1986 (LTD)

Secondo l'art. 133 Cost., la Confederazione può percepire **dazi** e altri tributi sul traffico transfrontaliero delle merci. Le particolarità sono menzionate nella «Tariffa delle dogane» (allegata alla LTD).

Le aliquote sono quasi tutte determinate **in base al peso** (ad es. CHF X per 100 kg peso lordo).

Il **prodotto** dei dazi è devoluto alla Cassa federale e nel 2018 è ammontato a circa CHF 1,13 miliardi di franchi.



8.3.2 Dazi all'importazione

8.3.2.1 Tariffa d'uso

Lo **schema tariffale** si fonda sull'appendice della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

La tariffa doganale contiene circa 8850 voci tariffali e le aliquote della tariffa generale le quali – fatte salve singole eccezioni – sono vincolate dall'Accordo GATT. Con l'entrata in vigore il 1° luglio 1995 dell'Accordo GATT/OMC le aliquote di dazio costituiscono il più importante strumento di protezione al confine poiché la maggior parte dei tributi riscossi all'importazione è stata trasformata in dazi.

Le aliquote di dazio della tariffa d'uso risultano da accordi internazionali o da deroghe dalla tariffa generale stabilite in modo autonomo.

8.3.2.2 Preferenze doganali

La Svizzera ha concluso accordi di libero scambio con diversi Stati e gruppi di Stati come ad esempio la Convenzione AELS oppure l'Accordo di libero scambio Svizzera-CE. Per una versione completa si faccia riferimento al sito internet www.seco.admin.ch → Politica esterna e cooperazione economica → Relazioni economiche → Accordi di libero scambio → Elenco degli accordi di libero scambio della Svizzera.

Una merce può fruire di preferenze doganali (franchigia o riduzione di dazio) soltanto se adempie alle disposizioni contrattuali in materia di origine del rispettivo accordo e se viene presentata una prova dell'origine valida. Anche ai Paesi in via di sviluppo sono accordate unilateralmente preferenze doganali.

8.3.2.3 Elementi mobili

Al fine di compensare l'handicap in materia di prezzi cui è confrontata l'industria alimentare svizzera sul mercato interno, su determinati prodotti agricoli trasformati vengono riscossi elementi tariffali mobili. L'handicap in materia di prezzi deriva dal fatto che l'industria svizzera deve produrre con materie di base più care di quelle utilizzate dalla concorrenza estera. Con la riscossione di elementi mobili, i prezzi dei prodotti importati vengono portati al livello svizzero.

9 Le imposte cantonali e comunali

Come già detto più sopra i **Cantoni** sono autorizzati a prelevare le imposte che non competono in modo esclusivo alla Confederazione.

26 Cantoni	
Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette	Imposte sul possesso e sulla spesa
Imposta sul reddito e sulla sostanza	Imposta di circolazione
Imposta personale	Imposta sui cani
Imposta sull'utile e sul capitale	Imposta sugli spettacoli
Imposta sulle successioni e donazioni	Imposta di bollo cantonale
Imposta sui proventi da concorsi pronostici e simili	Tassa sulle lotterie e manifestazioni analoghe
Imposta sugli utili immobiliari	Diritti d'acqua
Imposta immobiliare	Diverse
Tassa di mutazione	
Tassa cantonale sulle case da gioco	

Basi giuridiche

26 legislazioni tributarie cantonali, diverse regolamentazioni comunali.

Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID; cfr. al riguardo il capitolo dedicato a «L'armonizzazione fiscale», cifra 7.4).

Diversamente i **comuni** possono riscuotere imposte solo entro i limiti dell'autorizzazione accordata loro dai Cantoni (sovranità fiscale delegata). Nella maggior parte dei casi i comuni prelevano le loro imposte sotto forma di supplementi all'imposta cantonale (coefficiente d'imposta comunale, moltiplicatore) o partecipando solo al gettito fiscale cantonale.

La città di Basilea non riscuote nessuna imposta comunale, poiché il diritto di prelevare imposte spetta unicamente al Cantone. Per contro i comuni di Bettingen e Riehen prelevano imposte comunali sotto forma di complemento alle imposte cantonali sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari, per le quali essi applicano i propri moltiplicatori annui, espressi in percento dell'imposta cantonale dovuta. Ne consegue che agli abitanti di questi due comuni il Cantone preleva soltanto il 50 per cento dell'imposta cantonale sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari.

In alcuni Cantoni le imposte prelevate dai comuni sono ancorate nei regolamenti comunali mentre in altri Cantoni in leggi cantonali.

Nella legge sulle imposte dirette del Canton UR le aliquote applicate da Cantone, comuni e comunità parrocchiali sono indicate separatamente. Inoltre queste tre autorità fiscali fissano annualmente il moltiplicatore d'imposta.

Nel Cantone SZ i circondari applicano un proprio moltiplicatore d'imposta annuo.

2250 comuni	
Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette	Imposte sul possesso e sulla spesa
Imposta sul reddito e sulla sostanza Imposta personale Imposta sull'utile e sul capitale Imposta sulle successioni e donazioni Imposta sui proventi da concorsi pronostici e simili Imposta sugli utili immobiliari Imposta immobiliare Tassa di mutazione Tassa professionale	Imposta sui cani Imposta sugli spettacoli Diverse

Il Cantone VD non preleva un'imposta di culto separata, poiché le spese di culto sono finanziate con il gettito delle imposte ordinarie. Nel Cantone VS, dove queste spese sono incluse nel preventivo del comune, l'imposta di culto è riscossa solo in alcuni comuni.

Per le persone fisiche il pagamento dell'imposta di culto è facoltativa nei Cantoni TI, NE e GE.

Per le persone giuridiche il pagamento dell'imposta di culto è facoltativa nei Cantoni TI e NE. I Cantoni SO, BS, SH, AR, SG, AG e GE non prelevano alcuna imposta di culto presso le persone giuridiche.

In quasi tutti i Cantoni le **parrocchie** delle tre Chiese nazionali (protestante, cattolica romana e – se rappresentata – cattolica cristiana) prelevano un'imposta di culto presso i loro membri e nella maggior parte dei casi anche presso le persone giuridiche assoggettate nel Cantone.

A prima vista l'elevato numero di imposte prelevate in Svizzera può forse sorprendere. Se si effettua però un confronto con altri Stati esteri, la Svizzera non si distingue affatto per la quantità di imposte riscosse. La peculiarità del nostro sistema è costituita piuttosto dalla mancanza di una regolamentazione legale uniforme, valida sull'intero territorio nazionale per ogni singola imposta e, soprattutto, per le imposte dirette.

9.1 Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette

9.1.1 Osservazioni introduttive

Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono **prelevate periodicamente** ragion per cui la loro riscossione avviene sulla base di una delimitazione temporale. Il periodo fiscale costituisce il lasso di tempo per il quale è dovuta l'imposta. Ai fini del calcolo dell'imposta riveste inoltre importanza il periodo di computo (periodo in cui è conseguito il reddito determinante per il calcolo dell'imposta). Per la determinazione della sostanza è decisivo il valore ad essa attribuito a una certa «**data di riferimento**» (31.12).

Tutti i Cantoni determinano l'imposta **in base al sistema postnumerando** con tassazione annua, il quale prende in considerazione il **reddito effettivamente conseguito**. Il periodo di computo coincide quindi con il periodo fiscale (anno fiscale).

Di regola queste imposte sono accertate **annualmente** sulla base di una **dichiarazione d'imposta** che il contribuente deve compilare e ritornare all'Amministrazione delle contribuzioni.

In generale l'imposta dovuta è accertata in due fasi, vale a dire attraverso l'aliquota d'imposta fissata dalla legge e il coefficiente stabilito periodicamente.

Le legislazioni tributarie cantonali contengono soltanto la cosiddetta **tariffa di base dell'imposta** (chiamata anche “imposta cantonale semplice”). L'imposta cantonale o comunale effettivamente dovuta si ottiene moltiplicando l'imposta semplice per un determinato **coefficiente**, o multiplo annuale, generalmente fissato ogni anno dal Legislativo.

In materia di imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, i comuni ricorrono di solito alle stesse basi di calcolo e alla stessa tariffa applicate dai Cantoni.

I comuni prelevano le loro imposte quale multiplo (espresso in termini assoluti o in per cento) della tariffa cantonale di base, vale a dire dell'imposta semplice cantonale o come percentuale dell'imposta cantonale effettivamente dovuta (moltiplicatore).

Salvo rare eccezioni questo modo di procedere vale anche per le imposte comunali sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche.

9.1.2 Imposta sul reddito delle persone fisiche

Tutti i Cantoni e comuni applicano attualmente il sistema dell'imposta generale sul reddito con un'imposta complementare sulla

sostanza. Per la sua struttura, l'imposta sul reddito è simile all'IFD delle persone fisiche.

In tutti i Cantoni è tassato il **reddito complessivo**, senza distinzione dei singoli elementi che lo compongono né della loro fonte.⁹ Le persone fisiche devono quindi dichiarare il loro reddito complessivo da attività indipendente o dipendente, i guadagni accessori di ogni genere e i redditi realizzati in via di compensazione nonché i proventi della sostanza mobiliare, dei beni immobili ecc.

Per le persone coniugate, il sistema fiscale svizzero si fonda sul **princípio dell'imposizione della famiglia** (vedi *cifra 8.1.1.1*). Pertanto i **redditi** dei contribuenti coniugati che vivono effettivamente in comunione domestica vengono **cumulati** al pari del reddito dei figli minorenni che viene aggiunto a quello del detentore dell'autorità parentale. È fatta eccezione per il reddito dell'attività lucrativa dei figli minorenni espressamente assoggettato a un obbligo di tassazione separata.



Dal reddito lordo complessivo, in tutti i Cantoni possono essere dedotte le **spese necessarie a conseguire il reddito** (ad es. spese professionali e per il conseguimento del reddito).

Sono inoltre concesse **deduzioni generali** (deduzioni per contributi assicurativi, premi e contributi all'AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale, deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi, per interessi su debiti privati fino a un determinato importo ecc.) nonché **deduzioni sociali** (deduzioni per coniugi, deduzioni per famiglie monoparentali, deduzioni per i figli, deduzioni per persone bisognose a carico ecc.). L'ammontare di queste deduzioni varia in modo considerevole da Cantone a Cantone.

In quasi tutti i Cantoni le **tariffe** dell'imposta sul reddito sono strutturate in **modo progressivo**¹⁰, vale a dire l'aliquota d'imposta cresce con l'aumentare del reddito fino a un determinato limite. La progressività delle tariffe varia da Cantone a Cantone.

⁹ Un'eccezione è costituita dall'imposizione parziale dei dividendi, che è stata accettata dal Popolo quale parte integrante della riforma II dell'imposizione delle imprese.

¹⁰ Cantoni UR e OW: la tariffa dell'imposta sul reddito è strutturata in modo proporzionale (*Flat Rate Tax*).

Tutti i Cantoni tengono conto della **situazione familiare**, in quanto – in luogo o in aggiunta alla deduzione per coniugi – prevedono sgravi per coniugi e contribuenti ad essi parificati (ad es. famiglie monoparentali, unioni domestiche registrate; vedi [allegato II](#)).

9.1.2.1 Imposizione alla fonte

Tutti i Cantoni tassano alla fonte (imposta alla fonte) il reddito del lavoro di cittadini stranieri che non sono in possesso di un permesso di domicilio (permesso C).¹¹

Il datore di lavoro deve dedurre detta imposta dal reddito d'attività lucrativa e versarla all'autorità fiscale. L'imposta alla fonte comprende le imposte sul reddito della Confederazione (IFD), del Cantone e del comune (compresa l'eventuale imposta di culto).

9.1.2.2 Imposizione secondo il dispendio

Nella maggioranza dei Cantoni i cittadini stranieri che per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa possono pagare (con la presentazione dell'apposita dichiarazione d'imposta), invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso (in alcuni Cantoni: sia l'imposta sul reddito sia l'imposta sulla sostanza sono calcolate secondo il dispendio). Questa imposta è di solito calcolata in base al dispendio annuo del contribuente e della sua famiglia. Essa non può però essere inferiore alle imposte accertate in via ordinaria sugli elementi del reddito e della sostanza di fonte svizzera nonché i redditi da fonti estere per i quali il contribuente necessita uno sgravio parziale o totale dalle imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

Nei Cantoni di BL e SH l'imposizione sul dispendio è solamente possibile per l'anno d'arrivo nel Cantone fino alla fine del periodo fiscale in corso.

Nei Cantoni di ZH, BS e di AR, l'imposizione sul dispendio è stata abolita sia a livello cantonale che comunale.

9.1.3 Imposta personale

Questa imposta cantonale e/o comunale, di regola fissa, è dovuta in **alcuni Cantoni** (ZH, LU, UR¹², NW, SO, SH, TI, VD, VS e GE) dalle persone maggiorenni o che esercitano un'attività lucrativa. Essa è riscossa oltre all'imposta sul reddito e il suo importo è modico.

Nel Cantone VD solo i comuni sono autorizzati a prelevare questa imposta. Comunque non esiste nessun obbligo (imposta comunale «facoltativa»).

¹¹ Il Cantone GE tassa pure alla fonte il reddito di figli minorenni indipendentemente dalla loro nazionalità.

¹² La tassa è percepita dal comune e dalle comunità parrocchiali.

9.1.4 Imposta sulla sostanza delle persone fisiche

Tutti i Cantoni e i comuni prelevano un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, che è tassata ogni anno, congiuntamente all'imposta sul reddito (una sola dichiarazione d'imposta per entrambe le imposte). Per il calcolo dell'imposta sulla sostanza si considera il valore della sostanza in una determinata data.

Oggetto di questa imposta è di regola la **sostanza complessiva**, che comprende tutti i beni e i diritti di cui il contribuente è proprietario o usufruttuario. La sostanza è valutata generalmente al valore venale.

Nella sostanza imponibile rientrano in particolare i beni mobili (ad es. titoli, averi bancari, autoveicoli) e quelli immobili (ad. es. terreni), le assicurazioni sulla vita e di rendita suscettibili di riscatto nonché la sostanza investita in un'azienda commerciale o agricola.

Il mobile domestico e gli oggetti di uso personale non vengono tassati.



La base di calcolo per stabilire l'imposta sulla sostanza è data dalla **sostanza netta**, che corrisponde alla sostanza linda del contribuente dopo la deduzione dei debiti complessivi comprovati.

Dalla sostanza netta si possono inoltre operare speciali **deduzioni sociali**, che differiscono da Cantone a Cantone. Alcuni Cantoni non prevedono deduzioni sociali, ma hanno un **minimo esente da imposta**, che può essere piuttosto alto e che varia parecchio da un Cantone all'altro.

Nella maggior parte dei casi le **tariffe** dell'imposta sulla sostanza sono strutturate in modo **progressivo**. I Cantoni LU, UR, SZ, OW, NW, GL, AI, SG e TG hanno aliquote d'imposta fisse (imposte proporzionali).

Tenendo conto delle deduzioni concesse e dei minimi esenti da imposta, l'inizio dell'obbligo di imposizione sulla sostanza cambia molto (nel 2016, per un contribuente coniugato senza figli gli importi variano ad es. tra CHF 51 000 e 261 000 di sostanza netta) da un Cantone all'altro.

Per i cittadini stranieri che beneficiano dell'imposizione secondo il dispendio saranno i Cantoni a determinare in che misura la stessa copre anche l'imposta sulla sostanza.

9.1.5 Imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche

Come per l'IFD anche per le imposte cantonali e comunali vale il principio secondo cui le persone giuridiche devono pagare le imposte nel luogo in cui hanno la loro sede o amministrazione effettiva o in virtù della loro appartenenza economica.

Per le società di capitali e le società cooperative quasi tutti i Cantoni e comuni prevedono un'imposta sull'utile netto nonché un'imposta sul capitale azionario o sociale liberato e sulle riserve.

Per contro, nel Canton UR le persone giuridiche imposte ordinariamente non sono soggette ad un'imposta cantonale sul capitale; solamente le holding e le società amministrative versano al Cantone un'imposta privilegiata sul capitale.

Nel Canton BS le persone giuridiche non pagano l'imposta comunale.

L'imposta è fissata per ogni periodo fiscale. Esso corrisponde all'esercizio commerciale.

Nella maggior parte dei casi le imposte sull'utile netto sono fissate in modo proporzionale (aliquota fissa). L'aliquota espressa in per cento dipende talvolta dall'intensità del rendimento o dalla rendita (utile in relazione a capitale e riserve):

- **imposta proporzionale** (aliquota fissa): ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VD, NE, GE e JU; così come FR ove la tariffa per gli utili fino a CHF 50000 è progressiva;
- **sistema misto** in cui diverse aliquote vengono combinate a seconda dell'intensità del rendimento o dell'ammontare dell'utile: BE, ZG, SO, BS, BL, AG e VS.

In quasi tutti i Cantoni **l'imposta sul capitale**, espressa in per mille, è **proporzionale**. Nei Cantoni GR e VS, per contro, la tariffa è leggermente progressiva (aliquota doppia).

Dall'approvazione della riforma II dell'imposizione delle imprese i Cantoni possono **computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale** (art. 30 cpv. 2 LAID).



Le società di capitali i cui redditi provengono in tutto o in parte da **partecipazioni svizzere ed estere** (**società holding o società di partecipazione**)¹³ beneficiano in tutti i Cantoni di riduzioni fiscali.

A titolo d'esempio le società che non esercitano alcuna attività economica in Svizzera e il cui scopo consiste principalmente nell'amministrazione a lungo termine di partecipazioni non devono pagare **nessuna imposta sull'utile netto**, qualora le partecipazioni o il rendimento complessivo delle stesse ammontino ad **almeno due terzi** dell'attivo o del rendimento complessivo (società holding). Con la concessione di queste riduzioni fiscali dovrebbe essere evitata una multipla imposizione economica. Da queste società holding i Cantoni riscuotono soltanto un'imposta ridotta sul capitale.

Al pari della Confederazione, tutti i Cantoni impongono secondo la procedura ordinaria l'utile conseguito con una proprietà fondiaria situata in Svizzera (nel Cantone).

Sono considerate **società d'amministrazione**¹³ (società di sede e società miste) le società che hanno la loro sede nel Cantone, ma che non esercitano in Svizzera nessuna attività economica vera e propria o ne esercitano una secondaria, in quanto le loro attività sono svolte quasi esclusivamente all'estero. Queste società godono parimenti di un trattamento fiscale speciale, poiché il loro **ricavo da partecipazioni è esente da imposta**, mentre gli altri proventi ottenuti in Svizzera (in caso di attività accessoria nel settore commerciale o industriale) sono interamente assoggettati alla tariffa ordinaria. Gli introiti provenienti dall'estero sono imposti, in relazione con il totale dei ricavi, in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa rispettivamente commerciale in Svizzera.

Per quanto riguarda **l'imposta sul capitale**, la maggior parte dei Cantoni applica **tariffe ridotte simili o persino identiche a quelle previste per le società holding**.

I Cantoni possono inoltre, per via legislativa, concedere alle **società di nuova costituzione** – che favoriscono gli interessi economici del Cantone – agevolazioni sotto forma di esenzioni totali o parziali per un periodo massimo di dieci anni.

L'imposizione dell'utile delle **altre persone giuridiche** (associazioni, fondazioni ecc.) avviene principalmente in modo analogo a quella delle altre società di capitali. Spesso vengono però applicate altre tariffe (spesso una tariffa propria, in certi casi quella prevista per le società di capitali e in pochi casi quella dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

¹³ La legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) è stata accettata dal popolo il 19 maggio 2019. Questa legge prevede, tra l'altro, l'abolizione degli statuti fiscali applicati dai Cantoni alle società holding, alle società di partecipazioni, alle società di domicilio e alle società miste. L'entrata in vigore di questa misura è prevista per il 1° gennaio 2020.

Tutti i Cantoni le sottopongono inoltre a un'imposta sul loro capitale. Prevedono spesso una tariffa e delle aliquote diverse per persone giuridiche e fisiche.

9.1.5.1 Imposta minima

In materia di imposta sul capitale, la maggior parte dei Cantoni grava con un onere fiscale minimo le società di capitali e le società cooperative. L'onere minimo varia da Cantone a Cantone ed è compreso tra CHF 100 e 900 all'anno per l'imposta cantonale. A questo si aggiunge eventualmente l'imposta comunale.

Allo scopo di imporre pure le aziende che non si prefiggono di realizzare utili ma che rivestono un'importanza economica, i Cantoni LU, SZ, OW, NW, FR, BS, SH, AR, TG, TI, VD e VS assoggettano talune persone giuridiche a un'«imposta minima» calcolata sul fatturato, sulla proprietà fondiaria o sul capitale investito. Questa **imposta minima** viene riscossa in luogo delle imposte ordinarie sull'utilile e sul capitale quando è più bassa di queste ultime.

9.1.6 Imposta sulle successioni e donazioni

Le imposte sulle successioni e donazioni non sono prelevate dalla Confederazione, bensì unicamente dai Cantoni. Questa competenza è concessa a volte anche ai comuni che tuttavia, nella maggior parte dei casi, non prelevano direttamente questa imposta ma partecipano solo al gettito dell'imposta cantonale.

Nel Cantone ZG, l'imposta è prelevata dal Cantone, ma il gettito va ai comuni. Nel Cantone GR, i comuni hanno una sovranità fiscale propria.

Mentre **quasi tutti i Cantoni** sottopongono a imposta sia le successioni sia le donazioni, il Cantone LU non assoggetta le donazioni. Le donazioni intercorse nei precedenti cinque anni dalla morte del de cuius sono tuttavia incluse nel calcolo dell'imposta sulle successioni. I Cantoni SZ e OW non riscuotono imposte né sulle successioni né sulle donazioni.

L'imposta sulle successioni ha come oggetto la **trasmissione di beni** per successione legittima nonché mediante istituzione di erede o legato.

L'imposta sulle donazioni grava tutte le **liberalità e assegnazioni fra vivi**. Per donazione fa stato, di regola, la definizione data dal diritto civile.

In linea di principio, **spetta al Cantone in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio** la riscossione dell'imposta sulle successioni di beni mobili.

La trasmissione dei beni immobili è per contro imponibile **nel Cantone in cui si trovano i fondi**.

Le donazioni di beni mobili sono soggette all'imposta nel **Cantone** in cui il donante era **domiciliato al momento della donazione**, mentre quelle di beni immobili sono assoggettate nei Cantoni in cui si trovano detti beni.



sta sulle quote ereditarie.

In tutti i Cantoni sono di principio **assoggettati all'imposta i beneficiari** dei beni trasmessi per successione, liberalità o donazione. In materia di imposta sulle successioni questi sono pertanto **gli eredi e i legatari**, mentre per l'imposta sulle donazioni sono i **beneficiari della donazione**.

L'imposta sulle successioni e donazioni è **un'imposta unica**, riscossa una sola volta. Nel caso delle successioni l'imposta viene di regola calcolata sul valore della successione al momento della morte del disponente e, per le donazioni, sul valore delle stesse al momento della devoluzione dei beni.

Di principio, per il **calcolo di queste imposte** è determinante il valore venale. In alcuni Cantoni vi sono comunque regolamentazioni derogatorie applicabili segnatamente ai titoli, agli immobili e alle prestazioni d'assicurazione.

L'imposta sulle successioni è quasi ovunque **un'imposta sulle quote ereditarie**, per cui è prelevata sulla parte di ogni erede o legatario.

Nel Cantone SO, oltre all'imposta sulle quote ereditarie, è riscossa un'imposta sulla massa successoria sull'insieme della successione di una persona defunta prima della divisione. Il Cantone GR preleva unicamente l'imposta sulla massa successoria e i suoi comuni possono prelevare in aggiunta un'imposta sulle quote ereditarie.

Esenzioni fiscali, deduzioni personali o importi esenti da imposta differiscono notevolmente da Cantone a Cantone.

- **Il coniuge superstite** e il partner superstite di un partenariato registrato è esonerato in tutti i Cantoni.
- **Gli eredi diretti** sono esonerati dall'imposta nella maggior parte dei Cantoni, salvo nel Cantone AI (deduzione CHF 300000), nel Canton VD (esenzione per i primi CHF 250000, in seguito deduzione decrescente fino a CHF 500000) e a NE (deduzione CHF 50000). Nel Cantone LU, sulle eredità dei discendenti diretti, possono prelevare un'imposta sulle successioni solo i comuni (importo esente da imposta: CHF 100000).
- **Gli ascendenti diretti** (genitori, suoceri o genitori adottivi secondo i Cantoni) sono esonerati dall'imposta nei Cantoni UR, NW, ZG, FR, SO, BL, AR, AG, TI, VS e GE. In tutti gli altri Cantoni essi sono tassati, anche se nella maggior parte dei Cantoni sono previste deduzioni personali (importi esenti da imposta) che variano tra i CHF 500 e i 200000.

Nel Cantone GE, l'esonero dell'imposta di successione e donazione non è ammessa se, in una delle ultime tre decisioni di tassazioni definitive precedenti il giorno del decesso, il defunto era al beneficio dell'imposizione secondo il dispendio.

Le **tariffe di queste imposte** sono strutturate in maniera molto diversa tra un Cantone e l'altro. Esse sono nella maggior parte dei Cantoni identiche per le due imposte e sono pressoché tutte strutturate secondo il principio della progressione. L'onere fiscale tiene generalmente conto del grado di parentela e/o del valore della devoluzione. Nei Cantoni UR, NW, AR, AI e SG vengono utilizzate tariffe d'imposta lineari che dipendono dal grado di parentela.

Per quanto concerne le successioni, la **tassazione** è allestita generalmente sulla base dell'**inventario successorio** che deve essere eretto al momento del decesso.

L'imposta sulle donazioni si fonda su una **dichiarazione** d'imposta che, nella maggior parte dei Cantoni, deve essere consegnata dal beneficiario della donazione.

9.1.7 Imposta sulle vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite

Le vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite sono **tassate in tutti i Cantoni**. Sono escluse le vincite ai giochi in denaro nei casinò svizzeri (*vedi cifra 8.1.2*) e le vincite ai giochi di piccola estensione che sono esenti da imposta in tutti i Cantoni.

Nei Cantoni di SZ, TI, VS e JU le vincite alle lotterie erano in precedenza tassate separatamente dagli altri redditi secondo un'**aliquota o tariffa speciali**. Nei Cantoni di BE e NE le vincite alle lotterie erano finora tassate contestualmente con gli altri redditi, ma im-

poste separatamente mediante una tariffa speciale. Resta da vedere se questo metodo di tassazione sarà mantenuto nell'ambito delle modifiche alle leggi fiscali cantonali in conformità con la legge federale sui giochi in denaro.

In tutti gli altri **Cantoni** tali vincite soggiacciono, **congiuntamente agli altri redditi del contribuente**, all'imposta ordinaria sul reddito.

Tuttavia, i Cantoni tassano queste vincite solo a contare da un determinato importo.



9.1.8 Utili in capitale da sostanza mobiliare privata

Gli utili da sostanza mobiliare conseguiti con l'alienazione di sostanza mobiliare privata (titoli, dipinti ecc.) sono **esentati** dall'IFD e dalle imposte cantonali.

9.1.9 Imposta sugli utili immobiliari

A livello federale, gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione della **sostanza immobiliare privata** sono **esenti** da imposta. Solo gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione di immobili della sostanza commerciale (dagli attivi di un lavoratore indipendente o di una persona giuridica) oppure provenienti dal commercio di immobili soggiacciono all'IFD. Per contro, **tutti i Cantoni** prelevano un'imposta sugli utili immobiliari conseguiti con l'alienazione di fondi del contribuente. In circa la metà dei Cantoni tutti gli utili da sostanza immobiliare sono sottoposti a un'**imposta speciale**, la cosiddetta «imposta sugli utili immobiliari», che viene prelevata sugli utili conseguiti sia da persone fisiche sia da persone giuridiche. Si tratta di un'**imposta esclusiva**, per cui gli utili soggiacciono esclusivamente a questa imposta e non sono dunque sottoposti a nessun altro aggravio (sistema monistico).

Altrove, soltanto gli utili da sostanza immobiliare conseguiti con l'alienazione di **sostanza privata** delle persone fisiche vengono assoggettati a questa imposta speciale. Per contro gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione di immobili provenienti dalla **sostanza commerciale** (di una persona giuridica o di un lavoratore indipendente) oppure provenienti dal commercio di immobili (utili ritratti da un commerciante di immobili nell'esercizio della sua professione) soggiacciono per contro alla **normale imposta sul reddito** rispettivamente sull'**utile** e vengono cumulati al rimanente reddito rispettivamente utile (sistema dualistico come per l'IFD).

Di solito l'imposta viene riscossa esclusivamente dal Cantone. Nei Cantoni OW, FR, BS, SH, GR e JU essa viene riscossa sia dal Cantone che dai comuni. Nei Cantoni ZH e ZG essa viene riscossa soltanto dai comuni in base alla regolamentazione sancita nella legislazione tributaria cantonale.

Laddove l'imposta sugli utili immobiliari viene riscossa soltanto dal Cantone, i comuni partecipano di regola in un modo o nell'altro al gettito dell'imposta cantonale.

9.1.10 Imposta immobiliare

Oltre alle imposte sulla sostanza e sul capitale, più della metà dei Cantoni preleva anche un'**imposta sulla proprietà fondiaria**.

Questa imposta immobiliare periodica (detta anche imposta fondiaria) è tassata e riscossa annualmente. Di regola viene notificata alla fine del periodo fiscale ed è calcolata sul valore fiscale determinante. Essa è **essenzialmente un'imposta comunale**. Nei casi in cui è un'imposta cantonale, il comune interessato partecipa di regola in misura cospicua al suo gettito.

Tutti i **comuni** dei Cantoni SG, TI, VS e JU prelevano un'imposta comunale sugli immobili di proprietà di persone fisiche e giuridiche situati nel Cantone, mentre nei Cantoni BE, FR, AI, GR e VD i comuni possono, ma non devono, prelevare una simile imposta (imposta comunale «facoltativa»).

Nei Cantoni TG e GE, l'imposta immobiliare è **riscossa solo dal Cantone** (nessuna imposta comunale).

Oltre all'imposta comunale su tutti gli immobili, i Cantoni TI e VS prelevano un'imposta immobiliare cantonale sugli immobili di proprietà delle persone giuridiche.



Il Cantone VD conosce inoltre un'imposta supplementare cantonale e comunale facoltativa, ma solo su immobili che costituiscono un investimento in capitale delle persone giuridiche. Sono invece esentati gli immobili – o parti di essi – che le persone giuridiche utilizzano a propri scopi commerciali o industriali.

Il Cantone NE riscuote soltanto un'imposta su immobili che costituiscono un investimento in capitale delle persone giuridiche, nonché su immobili di istituti di previdenza che sono normalmente esclusi dall'imposta.

L'immobile è tassato nel luogo in cui è situato; il domicilio del contribuente non riveste nessuna importanza.

Gli immobili non agricoli sono tassati generalmente sulla base del **valore venale**, mentre per quelli agricoli e forestali l'imposta è comunque misurata al **valore di reddito**. Per sua natura, l'imposta immobiliare viene calcolata sul valore lordo dell'immobile, ossia senza tener conto dei debiti che lo gravano, che non possono quindi essere dettati.

Nel Cantone NE, l'imposta immobiliare è calcolata sul valore catastale degli immobili, che serve come investimento, senza deduzione dei debiti.

L'imposta immobiliare è sempre proporzionale. L'aliquota d'imposta è espressa in per mille e varia tra lo **0,2** e il **3,0 per mille** del valore di stima ufficiale o venale rispettivamente del valore di reddito.

I Cantoni LU, OW, NW, BS, SH, AR, TG e TI prelevano **un'imposta immobiliare complementare** – riscossa a titolo d'imposta minima sugli immobili delle persone giuridiche – qualora quest'ultima sia superiore alla somma dell'imposta sull'utilità e sul capitale rispettivamente superiore all'imposta minima sugli introiti lordi. I Cantoni OW e NW prevedono un'imposta analogica anche per gli immobili di persone fisiche.

Il Cantone UR riscuote un'imposta minima analoga, ma solo su fondi di **persone fisiche** che pagano al Cantone meno di CHF 300 di imposte cantonali, comunali e di culto per anno fiscale.

I Cantoni ZH, SZ, GL, ZG, SO, BL e AG non prelevano **nessuna imposta immobiliare**.

9.1.11 Tassa di mutazione

La tassa di mutazione è **un'imposta sulle operazioni** nell'ambito della **circolazione giuridica** e grava tutti i **trasferimenti di proprietà dei beni immobili** (e i diritti a essa connessi) siti nel Cantone o nel comune. Oggetto di questa tassa è quindi il passaggio di proprietà come tale.

Questa tassa sui trasferimenti di proprietà, rispettivamente un'emolumento, è prelevata dappertutto (ad eccezione di SZ) e generalmente è riscossa dal Cantone stesso. Solo nei Cantoni AR, SG

e GR¹⁴ essa è riscossa quale imposta comunale, mentre nei Cantoni FR, VD e VS oltre al Cantone anche i comuni possono prelevare questa tassa. Nel caso in cui solo il Cantone preleva questa tassa, i comuni partecipano a volte al suo gettito.

I Cantoni ZH, UR, GL, ZG, SH AG e TI non prelevano una vera e propria tassa sui trasferimenti di proprietà, ma unicamente tasse d'iscrizione al registro fondiario o emolumenti amministrativi.

Questa tassa è calcolata in linea di principio sul prezzo d'acquisto. Normalmente essa è pagata dall'acquirente dell'immobile (persona fisica o giuridica). Nei Cantoni OW, BL e AR la tassa è, senza accordo contrario, sopportata in parti eguali dall'acquirente e dal venditore.

Le tariffe d'imposta sono normalmente **proporzionali** (aliquote d'imposta fisse) e nella maggior parte dei Cantoni e comuni variano tra l'1 e il 3,3 per cento del prezzo d'acquisto.

9.1.12 Tassa cantonale sulle case da gioco

Tutti i Cantoni con un **casinò** in possesso di **concessione B** hanno adeguato la loro legislazione tributaria e introdotto un'imposta sulle case da gioco, prelevata sul prodotto lordo dei giochi, che non può comunque superare il 40 per cento della tassa complessiva sulle case da gioco spettante alla Confederazione.

I Cantoni non possono prelevare imposte dai casinò in possesso di concessione A (Gran casinò).

I Cantoni che hanno ottenuto una concessione B sono BE, SZ, FR, SH, SG, GR, TI, VS, NE, GE e JU.

9.1.13 Tassa professionale

I **comuni del Cantone GE** sono autorizzati a prelevare una tassa professionale (taxe professionnelle communale) presso le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività lucrativa indipendente, gestiscono un'azienda commerciale, artigianale o industriale o possiedono uno stabilimento d'impresa o una filiale sul loro territorio.

Le aziende agricole non sono assoggettate all'imposta per la parte d'attività che non ha carattere industriale o economico.

La tassa è calcolata sulla base di coefficienti applicabili alla cifra d'affari annua, ai canoni di locazione annui dei locali commerciali e al numero delle persone occupate nell'impresa.

¹⁴ La base legale è la legge cantonale sulle imposte comunali e di culto; i comuni stabiliscono le aliquote (massimo 2 %).

9.2 Imposte sul possesso e sulla spesa

9.2.1 Imposta di circolazione

Per poter circolare, tutti i veicoli a motore e i rimorchi devono essere immatricolati. L'ammissione alla circolazione dei veicoli a motore e il rilascio dei titoli d'immatricolazione (licenza di circolazione) e delle targhe di controllo a nome del detentore del veicolo sono di **competenza dei Cantoni**, generalmente dell'Ufficio della circolazione del Cantone di domicilio del detentore.



I veicoli a motore e rimorchi omologati soggiacciono a un'imposta di circolazione che viene riscossa annualmente **in tutti i Cantoni**. I veicoli immatricolati a nome della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni e delle loro suddivisioni nonché a nome delle rappresentanze di Stati esteri sono esonerati dal pagamento dell'imposta.

È tenuto a pagare l'imposta il detentore del veicolo a nome del quale sono rilasciate la licenza di circolazione e le targhe di controllo. A differenza di alcuni Stati vicini, in Svizzera le targhe di controllo del veicolo sono abbinate al suo detentore fintanto che questo rimane nel medesimo Cantone. In caso di cambiamento di detentore del veicolo, le targhe non seguono quindi il veicolo.

L'ammontare dell'imposta dipende dal genere del veicolo. I criteri di calcolo si fondano sempre su caratteristiche tecniche (a seconda del Cantone, ad es. numero di cavalli fiscali, chilowatt, cilindrata, carico utile, peso totale o a vuoto, compatibilità ambientale). L'onere fiscale per gli stessi veicoli a motore varia considerevolmente da un Cantone all'altro.

Certe categorie di veicoli o certi tipi di propulsioni sono spesso esonerati dall'imposta (ad esempio i veicoli elettrici o ibridi) o beneficiano di riduzioni fiscali (ad esempio veicoli con categorie di consumo A e B secondo l'etichetta energetica della Confederazione o emissione di CO₂).

Per ragioni di completezza occorre pure menzionare che i Cantoni conoscono un'imposta sulle imbarcazioni (battelli a motore, battelli a vela e navi da carico). Queste imbarcazioni devono essere im-

matricolate presso un'autorità cantonale, di regola presso l'Ufficio della navigazione.

9.2.2 Imposta sui cani

Quasi tutti i Cantoni e/o comuni prelevano ogni anno un'imposta sui cani che può variare a seconda della taglia o del peso del cane.

All'interno dello stesso Cantone l'ammontare dell'imposta può talvolta variare da comune a comune.

In determinati casi (cani guida per ciechi, cani da salvataggio ecc.) sono però previsti sgravi o esoneri fiscali.



9.2.3 Imposta sugli spettacoli

Si tratta di un'imposta sugli spettacoli pubblici a titolo oneroso. In taluni casi essa è inclusa nel **prezzo del biglietto** (di regola 10 % del prezzo d'entrata o delle entrate lorde) e in altri casi viene riscossa sotto forma di **tassa globale**.

Questa tassa è prelevata nei Cantoni FR, AR, TI (solamente per i cinema), NE e JU. Nei Cantoni LU, SO e VD l'imposta sugli spettacoli è un'imposta comunale facoltativa.

9.2.4 Imposta di bollo cantonale e le tasse d'iscrizione

Oltre alle tasse di bollo federali, i Cantoni TI, VD, VS e GE prelevano anche **imposte di bollo cantonali**. Oggetto di queste imposte sono documenti rilasciati da autorità giudiziarie o amministrative a privati (sentenze, documenti di legittimazione, estratti da registri ecc.), atti o allegati (atti processuali, istanze, ricorsi ecc.) inoltrati da privati alle summenzionate autorità nonché documenti relativi a negozi giuridici di ogni genere (contratti, testamenti, ricevute ecc.).

Nel Cantone VD solo i **contratti di pegno immobiliare** sottostanno all'imposta di bollo.

Il Cantone VS preleva inoltre l'**imposta di bollo sulle carte da gioco**.

Il Cantone GE riscuote inoltre **tasse d'iscrizione**. Queste sono simili all'imposta di bollo e sono prelevate sull'iscrizione, obbligatoria e facoltativa, di documenti pubblici e privati in un registro ufficiale speciale. Queste tasse rivestono un carattere fiscale.

In virtù dell'art. 134 Cost. non possono essere gravati da imposte di bollo o da tasse d'iscrizione cantonali o comunali i documenti che la legislazione federale assoggetta secondo l'art. 132 cpv. 1 Cost. alla tassa di bollo federale o che dichiara esenti.

9.2.5 Tassa su lotterie e manifestazioni analoghe

Nella maggior parte dei Cantoni l'organizzazione di lotterie, tombole ecc. non organizzate a titolo professionale è soggetta a tasse, prelevate il più delle volte dal Cantone e in casi rari dai comuni. Alle volte i comuni partecipano ai proventi delle tasse riscosse dal Cantone.



Tuttavia, questa tassa è intesa come **tassa d'autorizzazione**; in pochi Cantoni riveste carattere fiscale.

I singoli Cantoni disciplinano in modo molto differente quali manifestazioni debbano essere assoggettate alla tassa. Lo stesso dicasi per l'importo della medesima. In generale la tassa dipende dalla quantità dei biglietti o delle cartelle venduti (applicando un'aliquota fissa, decrescente o progressiva) oppure da altri criteri (come ad es. le dimensioni della sala in cui si tiene la manifestazione).

I Cantoni ZH, BS, SH, TG e NE non conoscono questo genere di imposte o di tasse.

9.3 Altri tributi

9.3.1 Tassa di soggiorno

La maggior parte dei Cantoni preleva una tassa di soggiorno. Soltanto i Cantoni ZH e TG non conoscono una simile tassa. Nei Cantoni SO, GR, AG (soltanto ai comuni con stabilimenti di cura) e VD la legge permette ai comuni di riscuotere questa tassa, senza però obbligarli.

La riscossione ha luogo di regola per il tramite dell'Ente locale del turismo, a volte però anche per il tramite dei comuni.

9.3.2 Tassa per la promozione del turismo

I Cantoni AI e GE riscuotono una cosiddetta tassa per la promozione del turismo dalle imprese che esercitano un'attività economica o commerciale e che beneficiano degli effetti diretti o indiretti del turismo.

Essa è determinata dai vantaggi e dalla creazione di valore aggiunto che i contribuenti ritraggono dal turismo. I proventi di questa tassa sono destinati allo sviluppo e alla promozione del turismo.

Anche i comuni dei Cantoni di BE, LU, GL, FR, GR, TI, VD e VS possono riscuotere una tassa identica o simile.

9.3.3 Tassa di compensazione (esenzione) dal corpo pompieri

La maggior parte dei Cantoni conoscono la tassa di compensazione dal corpo pompieri, essa può essere riscossa dal Cantone o dal comune. Essa è riscossa principalmente ai contribuenti che hanno l'obbligo al servizio da pompiere ma non lo adempiono.

I Cantoni ZH, BS, TI, VD e GE non conoscono tale tassa.

9.3.4 Diritti d'acqua

Questa imposta è prelevata in caso di utilizzo della forza idraulica di una centrale idroelettrica a partire da una certa potenza lorda.

I Cantoni ZH, FR, BS, BL, SH, TG e TI non conoscono tale tassa.

Da questo tributo occorre distinguere la tassa dell'acqua potabile che è riscossa in base alla facoltà di disporre delle acque (sovranità sulle acque) e che rappresenta un indennizzo per il consumo d'acqua.

Appendice

I Oneri fiscali

Considerando la diversità delle leggi fiscali cantonali, l'onere fiscale può essere diverso da un Cantone all'altro e perfino tra i comuni di un stesso Cantone.

Per quanto riguarda l'entità dell'onere fiscale effettivo nei diversi capoluoghi dei Cantoni si rinvia alle pubblicazioni (disponibili solo in tedesco o francese) sul sito dell'AFC: www.estv.admin.ch → Politique fiscale Statistiques fiscales Inforamtions fiscales → Statistiques fiscales → Informations spécialisées → Charges fiscales → Charge fiscale

Una stima individualizzata dell'imposta attuale sul reddito può essere calcolata sul sito internet dell'AFC tramite un calcolatore d'imposta: www.estv.admin.ch → Politica fiscale Statistiche fiscali Informazioni fiscali → Informazioni fiscali → Servizi → Calcolatore d'imposta.



II Sgravi fiscali per coniugi

Dato che la tariffa dell'imposta sul reddito è strutturata in modo progressivo, il principio dell'imposizione della famiglia può comportare aumenti ingiustificati dell'onere fiscale. Allo scopo di evitare che le coppie coniugate siano sfavorite rispetto ai concubini, la Confederazione e i Cantoni hanno introdotto – oltre a eventuali deduzioni – determinate agevolazioni a favore delle coppie coniugate:

Tariffe speciali per persone sole, coniugi e famiglie: IFD.

Doppia tariffa: oltre alla tariffa per le persone sole, vi è anche una tariffa che sgrava i coniugi: ZH, BE, LU, ZG¹⁵, BS¹⁵, AR, TI e JU.

Procedimento di splitting: i Cantoni SZ, NW, GL, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, NE e GE applicano uno *splitting* totale o parziale, vale a dire l'imposizione del reddito complessivo dei coniugi avviene all'aliquota che sarebbe applicabile al:

- 50 % del reddito complessivo: FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE (*splitting* totale);
- 52,63 % del reddito complessivo: SZ, SO, SH e GR (divisore 1,9);
- 54,05 % del reddito complessivo: NW (divisore 1,85);
- 55 % del reddito complessivo: NE (divisore 1,81);
- 62,5 % del reddito complessivo: GL (divisore 1,6).

Ad esempio, il reddito complessivo di CHF 100 000 è quindi tassato a FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE all'aliquota applicabile a CHF 50 000, a SZ, SO, SH e GR all'aliquota applicabile a CHF 52 630, a NW all'aliquota applicabile a CHF 54 000, a NE all'aliquota applicabile a CHF 55 000 e a GL all'aliquota applicabile a CHF 62 500.

Imposizione secondo unità di consumo: per determinare l'aliquota applicabile, il reddito complessivo della famiglia viene diviso per un fattore che varia a seconda della composizione e grandezza della stessa. Questo sistema, che rappresenta un tipo di *splitting* esteso ai figli e alle famiglie monoparentali, viene applicato solo dal Cantone VD.

Per l'IFD le famiglie con figli sono maggiormente sgravate con una tariffa per i genitori (deduzione di CHF 251 dall'ammontare dell'imposta a complemento della deduzione per figli) e una deduzione per la custodia dei figli da parte di terzi per un importo massimo di CHF 10 100.

Cos'è lo «splitting»?

Nel procedimento di *splitting* il reddito dei coniugi viene cumulato. Per la determinazione dell'aliquota d'imposta il reddito complessivo viene però diviso per un determinato divisore (per 2 in caso di *splitting* totale e da 1,1 a 1,9 in caso di *splitting* parziale). Il reddito complessivo dei coniugi viene pertanto tassato alla relativa aliquota, di solito sostanzialmente più bassa.

¹⁵ La tariffa applicata ai coniugi corrisponde praticamente a uno *splitting* totale.



I fattori ammontano a:

- 1,0 per celibi, vedovi, separati e divorziati
- 1,8 per coniugi non separati
- 1,3 per celibi, vedovi, separati e divorziati con figli minorenni, che assolvono un tirocinio o studiano, vivono nella propria economia domestica e ai quali il contribuente provvede interamente. Le persone che vivono in regime di concubinato non hanno diritto al fattore 1,3
- 0,5 per ogni minorenne o figlio che assolve un tirocinio o studia, al quale il contribuente provvede interamente.

Esempio: Per coniugi con due figli il fattore si calcola nel modo seguente: $1 \times 1,8$ (coniugi) + $2 \times 0,5$ (figli) = 2,8.

Un reddito complessivo imponibile di CHF 100 000 viene quindi diviso per 2,8. Sulla base del risultato (CHF 35 700) viene stabilita l'aliquota d'imposta, che sarà però applicata al reddito di CHF 100 000.

La riduzione del reddito determinante per stabilire l'aliquota d'imposta è tuttavia limitata verso l'alto (indebolimento delle ripercussioni dell'imposizione secondo unità di consumo).

Alcuni Cantoni adottano **un altro sistema**:

- UR: con la *Flat Rate Tax*, le deduzioni sociali hanno un carattere fisso e non progressivo;
- OW: deduzione in percento dal reddito netto;
- VS: sconto d'imposta.

Tutti questi procedimenti hanno l'obiettivo di «spezzare» la progressività delle tariffe fiscali e allineare in tal modo il carico fiscale dei coniugi a quello dei concubini.

III Materiale didattico in materia di imposte

Oltre al presente opuscolo, il **team Documentazione e Informazione fiscale** dell'AFC ha elaborato altro materiale didattico (in tedesco, francese e – in parte – in italiano e in inglese) destinato all'istruzione civica in ambito fiscale e finanziario.

- Su www.imposte-easy.ch i giovani contribuenti hanno la possibilità di apprendere molte nozioni importanti sulle imposte. Si possono pure testare le conoscenze apprese tramite dei quiz presenti sul sito. Inoltre si può compilare, in maniera ludica, la dichiarazione d'imposta di 5 profili differenti.
- L'**opuscolo «Guida per il futuro contribuente»** offre al lettore, in modo semplice e comprensibile nonché grazie a numerose illustrazioni, una panoramica degli aspetti legati all'imposizione del reddito e della sostanza delle persone fisiche. L'opuscolo esamina inoltre approfonditamente una serie di fattispecie di natura fiscale che giovani e nuovi contribuenti devono sovente affrontare. Esso è stato in primo luogo concepito quale strumento didattico particolarmente adatto alle scuole, ma può altresì essere di grande utilità per tutti i contribuenti.
- La **raccolta «Informazioni fiscali»** tratta informazioni dettagliate su diversi temi legati al sistema fiscale svizzero (disponibile solo in francese e tedesco).

La **«Guida per il futuro contribuente»**, **«Il sistema fiscale svizzero»** e la **raccolta «Informazioni fiscali»** possono essere consultati sul sito internet dell'AFC:

- www.estv.admin.ch → Politica fiscale Statistiche fiscali Informazioni fiscali → Informazioni fiscali → Informazioni specifiche → Sistema fiscale svizzero

Inoltre, su questa stessa pagina un link rimanda alla piattaforma Imposte.easy.

I due opuscoli possono essere ordinati presso:

- Amministrazione federale delle contribuzioni
Stato maggiore di direzione
Documentazione e Informazione fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
E-Mail : ist@estv.admin.ch
- oppure all'indirizzo:
www.estv.admin.ch → Politica fiscale Statistiche fiscali Informazioni fiscali → Informazioni fiscali → Servizi → Ordinare pubblicazioni e moduli

IV Indirizzi delle amministrazioni delle contribuzioni

Relazioni in materia fiscale:	L'AFC offre un servizio gratuito di conferenze alle scuole medie e professionali. I docenti interessati possono iscrivere le loro classi su www.estv.admin.ch → Politica fiscale Statistiche fiscali Informazioni fiscali → Informazioni fiscali → Servizi → Servizio di conferenze. Inoltre possono rivolgersi per eventuali informazioni e per ottenere la necessaria documentazione alle Amministrazioni cantonali e comunali delle contribuzioni.
Materiale:	Le Amministrazioni delle contribuzioni mettono gratuitamente a disposizione le istruzioni e i moduli d'imposta a scopi d'insegnamento o di formazione.
AFC	Indirizzo: Amministrazione federale delle contribuzioni Eigerstrasse 65, 3003 Berna Telefono: 058462 70 68 E-mail: ist@estv.admin.ch Internet: www.estv.admin.ch
Appenzello Esterno	Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung Gutenberg-Zentrum, 9102 Herisau 2 Telefono: 071 353 62 90 Fax: 071 353 63 11 E-mail: steuerverwaltung@ar.ch Internet: www.ar.ch
Appenzello Interno	Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung Marktgasse 2, 9050 Appenzell Telefono: 071 788 94 01 Fax: 071 788 94 19 E-mail: steuern@ai.ch Internet: www.ai.ch
Argovia	Indirizzo: Kantonales Steueramt Tellistrasse 67, Postfach 2531, 5001 Aarau Telefono: 062 835 25 30 Fax: 062 835 25 39 E-mail: steueramt@ag.ch Internet: www.ag.ch
Basilea Campagna	Indirizzo: Kantonale Steuerverwaltung Rheinstr. 33, 4410 Liestal Telefono: 061 552 51 20 Fax: 061 552 69 94 E-mail: steuerverwaltung@bl.ch Internet: www.steuern.bl.ch
Basilea Città	Indirizzo: Steuerverwaltung Fischmarkt 10, Postfach, 4001 Basel Telefono: 061 267 46 46 Fax: 061 267 42 82 E-mail: steuerverwaltung@bs.ch / steuerbezug@bs.ch Internet: www.steuerverwaltung.bs.ch

Berna	Indirizzo: Indirizzo postale: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Steuerverwaltung des Kantons Bern Brünnenstrasse 66, 3018 Bern Postfach 8334, 3001 Bern 031 633 60 01 031 633 60 60 info.sv@fin.be.ch www.be.ch
Friburgo	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Kantonale Steuerverwaltung Rue Joseph-Piller 13, 1701 Freiburg 026 305 32 75 026 305 32 77 SCC@fr.ch www.fr.ch
Ginevra	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26, Case postale 3937, 1211 Genève 3 022 327 70 00 022 546 97 35 (contatto via sito Internet) www.geneve.ch
Giura	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Service cantonal des contributions Rue de la Justice 2, 2800 Delémont 032 420 55 30 032 420 55 31 secr.ctr@jura.ch www.jura.ch
Glarona	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Kantonale Steuerverwaltung Hauptstrasse 11/17, 8750 Glarus 055 646 61 50 055 646 61 98 steuerverwaltung@gl.ch www.gl.ch
Grigioni	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Kantonale Steuerverwaltung Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Chur 081 257 21 21 081 257 21 55 info@stv.gr.ch www.stv.gr.ch
Lucerna	Indirizzo: Telefono: E-mail: Internet:	Dienststelle Steuern des Kantons Luzern Buobenmatt 1, 6002 Luzern 041 228 56 56 dst@lu.ch steuern@lu.ch
Neuchâtel	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Service cantonal des contributions Rue du Docteur-Coullery 5, 2301 La Chaux-de-Fonds 032 889 77 77 032 889 60 85 servicecontributions@ne.ch www.ne.ch

Nidvaldo	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Kantonales Steueramt, Bahnhofplatz 3, Postfach 1241, 6371 Stans 041 618 71 27 041 618 71 39 steueramt@nw.ch www.nidwalden.ch
Obvaldo	Indirizzo: Telefono: E-mail: Internet:	Kantonale Steuerverwaltung St. Antonistrasse 4, 6061 Sarnen 041 666 62 94 steuerverwaltung@ow.ch www.obwalden.ch
San-Gallo	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Kantonales Steueramt Davidstr. 41, 9001 St. Gallen 058 229 41 21 058 229 41 02 ksta.dienste@sg.ch www.steuern.sg.ch
Sciaffusa	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Kantonale Steuerverwaltung J. J. Wepfer-Strasse 6, 8200 Schaffhausen 052 632 79 50 052 632 72 98 sekretariat.stv@ktsh.ch www.sh.ch
Soletta	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Steueramt des Kantons Solothurn Werkhofstrasse 29 c, 4509 Solothurn 032 627 87 87 032 627 87 00 steueramt.so@fd.so.ch www.steueramt.so.ch
Svitto	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Kantonale Steuerverwaltung Bahnhofstrasse 15, Postfach 1232, 6431 Schwyz 041 819 23 45 041 819 23 49 stv@sz.ch www.sz.ch
Ticino	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Divisione delle contribuzioni Vicolo Sottocorte, 6501 Bellinzona 091 814 39 58 091 814 44 88 dfe-dc@ti.ch www.ti.ch
Turgovia	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Kantonale Steuerverwaltung Schlossmühlestrasse 9, 8510 Frauenfeld 058 345 30 30 058 345 30 31 info.sv@tg.ch www.steuerverwaltung.tg.ch
Uri	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Amt für Steuern Tellsgasse 1, Postfach 950, 6460 Altdorf 041 875 21 17 041 875 21 40 steueramt@ur.ch www.ur.ch

Vallese	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Service cantonal des contributions Avenue de la Gare 35, 1951 Sion 027 606 24 50 (francese) 027 606 24 51 (tedesco) 027 606 25 76 scc@admin.vs.ch www.vs.ch
Vaud	Indirizzo: Telefono: E-mail: Internet:	Administration cantonale des impôts Route de Berne 46, 1014 Lausanne 021 316 21 21 info.aci@vd.ch www.vd.ch/impots
Zugo	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Kantonale Steuerverwaltung Postfach 160, 6301 Zug 041 728 26 11 041 728 26 99 (contatto via sito Internet) www.zg.ch
Zurigo	Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: Internet:	Kantonales Steueramt Bändliweg 21, Postfach, 8090 Zürich 043 259 40 50 043 259 61 94 (contatto via sito Internet) www.steueramt.zh.ch